XXI.

TORNATA DEL 23 APRILE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedi — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario — Parla intorno alla prima parte dell'art. 1 (Modificazioni all'art. 389) il senatore Salis — Interpellanze dei senatori Parenzo e Di Bagno sulla esplosione di una polveriera in Roma — Risposte dei ministri dell'interno e della guerra — Ripresa della discussione — Approvazione della prima parte dell'art. 1 comprendente le modificazioni all'art. 389, dopo discussione alla quale prendono parte il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Calenda Vincenzo e Salis; e della seconda parte relativa alle modificazioni all'art. 390 fino al n. 7 inclusivo, intorno a cui parlano i senatori Castagnola, Calenda Vincenzo, Pierantoni, Pagano, Costa relatore, ed il ministro di grazia e giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti i ministri del Tesoro e di grazia, giustizia e dei culti: intervengono successivamente i ministri dell' interno e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di salute i signori senatori Gravina e Schiavoni.

Se non vi sono osservazioni questi due congedi si intenderanno accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni agli articoli 389 e 390 del
Codice di procedura civile relativi ai casi ed
al rito del procedimento sommario ». (N. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Mo-

dificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario ».

Come il Senato rammenta fu chiusa avant' ieri la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Ora verremo alla discussione degli articoli. Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

Agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Art. 389. — Sono trattate col procedimento sommario:

- 1. le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;
 - 2. le cause in appello;
- 8. le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal president; la citazione a udienza fissa.

Legislatura XVII — 1^a sessione 1890-91 — discussioni — tornata del 23 aprile 1891

Art. 390. — Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza; e si osservano le seguenti norme:

1. Le parti, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine per comparire, depositano in cancelleria i documenti di cui intendono valersi, corredati da un elenco che, certificato esatto dal cancelliere, viene restituito al depositante; e ventiquattro ore prima dell'udienza, depositano le rispettive comparse conclusionali.

I procuratori delle parti, esibendo al cancelliere il mandato, hanno diritto di prendere cognizione dei documenti e delle comparse conclusionali, e copia od estratto in forma legale, a loro cura e spesa, dei documenti medesimi.

- 2. Nella predetta udienza, prima della relazione della causa, i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158 n. 2 e 159 n. 2; si comunicano i documenti della causa, quand'anche già depositati ai sensi del n. 1; e si scambiano per copia le comparse conclusionali con elenco dei documenti in fine di esse o in foglio separato;
- 3. Se i procuratori delle parti sono di accordo nel ritenere che la causa è sufficientemente istruita, se ne prende atto nel foglio di udienza, e la causa sarà discussa immediatamente, o rinviata, soltanto per la discussione, ad una delle prossime udienze;
- 4. Quando si procede alla discussione, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349;
- 5. Se i procuratori delle parti, ritenendo non sufficientemente istruita la causa, sono di accordo nel non volerla discutere, essi debbono immediatamente all'udienza stessa, consegnare al cancelliere i mandati, gli atti e i documenti di causa e gli originali delle comparse conclusionali con l'elenco dei documenti stessi, per essere depositati in cancelleria; ove rimarranno dodici giorni, durante i quali i procuratori delle parti possono prenderne cognizione, ed anche procurarsene copia od estratto secondo le norme fissate al n. 1;
 - 6. Fino all'ottavo giorno da quello dello:

eseguito deposito, le parti possono esibire nuovi documenti ed aggiungere alla comparsa conclusionale nuove istanze, eccezioni e risposte col mezzo di aggiunte, ed anche di postille da depositarsi secondo le norme fissate al n. 1;

7. La causa è portata all'udienza, immediatamente successiva al termine dei dodici giorni, per esservi discussa; non può tenersi conto di documenti aggiunti e postille per cui non siasi osservato il disposto del precedente n. 6, eccetto che le parti sieno d'accordo che se ne tenga conto, e salvo alla parte, contro di cui furono prodotti nuovi documenti o fatte nuove deduzioni, la facoltà di chiedere un termine, quale assolutamente necessario, per replicare o esibire nuovi documenti.

Se non vi è accordo fra le parti, e se non fu fatta istanza per un nuovo termine ai sensi del precedente capoverso, l'istruzione della causa s'intende definitivamente chiusa coi depositi e colle notificazioni indicate nel n. 6;

- 8. Salvo quanto è disposto pei giudizi di appello nell'art. 489, e, in ordine alla contumacia, nel n. 10 di questo articolo, se il deposito dei documenti e della comparsa conclusionale, non è stato eseguito nei termini fissati al n. 1 di questo articolo, sull'istanza della parte che lo ha eseguito la causa viene differita ad altra udienza, con un termine non maggiore di trenta giorni. Nell'udienza di rinvio si applicano le disposizioni del n. 5 di questo articolo, per gli effetti previsti nei nn. 6 e 7;
- 9. Se una delle parti faccia istanza perchè la causa sia discussa, il Tribunale o la Corte può far procedere alla discussione nella medesima udienza in cui la causa è portata per la prima volta, ovvero ordinare che si osservino le disposizioni dei n. 5 e 6, abbreviando i termini fissati in detti numeri;
- 10. Se le parti sono d'accordo nel ritenere necessario per la istruzione della causa un termine più lungo di quelli indicati ai n. 5 e 6, o se una di esse faccia tale istanza, il Tribunale o la Corte, ove ne ravvisi la opportunità, potrà allungare i termini stessi fino al doppio della loro durata;
- 11. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi di urgenza, a norma dell'art. 151, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, il deposito degli

liegislatura XVII — 1ª sessione 1890-91 — discussioni — tornata del 23 aprile 1891

atti e documenti e delle comparse conclusionali di cui ai numeri 1 e 6 di questo articolo, si fa dalle parti nei termini fissati dal decreto del presidente; e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno ventiquattro ore, deve farsi in cancelleria nel giorno stesso dell'udienza, un'ora prima di quella in cui essa viene aperta;

12. La dichiarazione di contumacia deve essere chiesta all'udienza fissata nell'atto di citazione, salvo che ad istanza della parte comparsa, o di ufficio, la causa sia stata rinviata ad altra udienza, nel qual caso la dichiarazione di contumacia può essere chiesta anche nell'udienza di rinvio;

13. Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti e documenti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352. Il cancelliere, immediatamente, verifica la esattezza dei documenti uniti colla scorta dei relativi elenchi, appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte; ed appone pure la sua firma agli elenchi dei documenti quando sieno in foglio separato.

L'autorità giudiziaria non può, nel decidere, aver riguardo a documenti non compresi in dette note od a postille che il cancelliere, nei casi previsti nei n. 7 e 9, non abbia certificato esistere conformi su tutti gli esemplari delle comparse conclusionali;

14. Se nelle conclusioni si contengono anche domande di mezzi istruttorii, e per l'ammissione di essi le parti sono di accordo, il presidente provvede o con ordinanza prima di chiudere l'udienza, o col fissare il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire innanzi a lui medesimo o al giudice delegato per gl'incidenti. La causa è cancellata dal ruolo, per essere riprodotta dopo compiuto il mezzo istruttorio.

Sull'art. 1 di questo progetto, mi permetto un'osservazione: si tratta, è vero, di un solo articolo di legge, ma siccome con questo articolo si propongono modificazioni ad altri esistenti, mi sembra opportuno procedere nella discussione e nella votazione, singolarmente articolo per articolo della vecchia legge, e di votare poi complessivamente l'articolo primo in discussione.

Ciò mi sembra opportuno per non confondere gli emendamenti dell'art. 389, con quelli che si riferiscono all'art. 390.

Non sorgendo obbiezioni resta così stabilito. Annunzio al Senato che sono stati presentati e distribuiti diversi emendamenti.

Il senatore Salis propone che all'art. 389 sia sostituito il seguente:

Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario nella forma conveniente alla natura e qualità di ciascuna tutte le cause tanto in prima istanza, quanto in grado di appello.

Quindi sono soppressi tutti gli articoli del Capo I, Titolo IV, Libro I, del Codice di procedura civile, in quanto non siano applicabili alla prima parte del presente articolo.

Il senatore Salis ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. In questa infausta giornata è veramente grave imprendere a parlare, massime per me che ho l'onore di parlare per la prima volta in seno a questo rispettabilissimo augusto consesso; però io prendo gli auspici dalle parole dell'illustre guardasigilli, il quale nella sua relazione mostra di aver la tendenza a volere adottare il sistema che propongo. Prendo anche auspici dalle parole che ho intese in quest'Aula pronunciare da vari oratori fra cui mi onoro di nominare il senatore genero di un illustre e immortale uomo quale fu il Mancini, di cui riprodusse in quest'aula il pensiero.

È opinione generale che il solo rito sommario si debba osservare nei procedimenti giudiziari, e questo è argomento degno dell'attenzione di tutti perchè in esso generalmente sono interessati tutti i ceti dei cittadini d'Italia. E vengo alla prova.

Quando fu promulgata in Francia l'ordinanza del 1688, la quale introdusse il procedimento sommario, si elevò un coro di voci plaudenti a questo sistema inaugurato, vi fu anche un gridio di persone interessate contro questo sistema, che privava molti di grandi lucri.

Nel 1783 il Dumout stampò un commentario sopra l'ordinanza del 1688, in cui predisse che il procedimento formale sarebbe abolito, e sarebbe stato surrogato dal procedimento sommario di cui presentì il futuro trionfo.

Sembrava però che le sorti di questo procedimento non fossero tanto fauste, quanto si cre-

deva, perchè nel 1806 si pubblicò in Francia il Codice di procedura civile da filosofi e giure-consulti gravi, dalle cui mani uscì il procedimento formale vegeto e prospero. E peggio si è, che valicate le Alpi in quei luoghi dove, come dice nella sua relazione l'eccellentissimo ministro, v'erano le antiche tradizioni di un procedimento sommario, voglio dire di quel procedimento, che come diceva una costituzione di Casale, le cause si dovevano trattare simpliciter de plano et sine strepitu iudicii. Nientedimeno il procedimento formale si abbarbicò, e tanto, che pare non sia così facile il poterlo sradicare da noi.

Però vi furono i propugnatori del procedimento sommario.

Si pubblicò nel 26 settembre 1819 il Codice del Cantone ginevrino dove non fu fatta alcuna distinzione tra il procedimento sommario ed il formale; ed il Bellot, che fu forse l'ispiratore, che fu l'illustratore certamente di quel Codice, nell'aureo suo libro in cui commenta quel Codice narrò i pregi del procedimento sommario. E disse che i criteri sui quali si basava il procedimento formale erano insussistenti. Egli disse: quali sono questi criteri? L'importanza della causa; ma signori, una causa per un miserabile è di molta importanza; per un creso di poca importanza.

Il valore della causa? il valore della causa sarà ingente; ma la causa si presenta facile, semplice; mentre al contrario una causa di poco valore è complicata molto, è difficile quindi ci sarebbe bisogno di questa riforma. Il grado di giurisdizione? questo non portava nessuna importante differenza, perchè la distinzione tra cause giudicate offre gli stessi vizi che la precedente del valore, dacchè l'appello è regolato sul valore.

Venne in Francia pubblicato un trattato dal Bordeaux, Filosofia di procedura civile, ed egli principiò da questo, che il più grave vizio che avesse il Codice civile francese era quello di mantenere la distinzione tra il procedimento formale e il procedimento sommario.

Il Seligman autore di riforme sul Codice seguì la stessa via e sulla materia in esame s'attenne al Codice ginevrino ed adottò le stesse teorie del Bellot e del Codice stesso.

In Italia anche non mancarono i propugnatori del procedimento sommario; e io vi nominerò l'Allard, in un critico esame che fece del Codice, il Norsa, Adriano Carcani, il Ricci, i quali propugnarono il procedimento sommario come preferibile al formale; il Ricci che è uno dei migliori commentatori che abbiamo nel diritto civile, è un forte difensore del procedimento sommario. Soggiungo che i più eletti scrittori di procedura tendono a questo sistema.

Io invoco la stessa autorità del ministro di grazia e giustizia, il quale dice che veramente bisogna antivenire alla lunghezza del procedimento formale.

In Francia il senatore Courseilles nel 1857 proponeva come unico procedimento il sommario modellato sopra i principî di quegli scrittori e del Codice ginevrino e del Codice belga, che seguì la stessa traccia del Codice ginevrino, non che del Codice germanico, che si avvicinò molto, se non del tutto, a quel Codice; sapete quale fu la sorte della sua proposta? Fu respinta in Francia.

Accadde intanto questo fenomeno curioso. Mentre si voleva questo, tutte le leggi che si formarono sulle materie speciali terminavano con questa formola: sarà giudicata la causa come in materia sommaria.

Lo stesso avvenne in Italia, ed in seguito per le materie civili si passò dai pretori e dai conciliatori, dove era stato relegato il procedimento sommario e si permise che il procedimento sommario varcasse le soglie dei tribunali e delle Corti.

Si iniziò la riforma dai provvedimenti conservatori ed interinali; si andò poi a tutte le domande veramente personali e relative a cose mobili, qualunque fosse l'ammontare purchè si fondassero sopra documenti non contestati o scritti.

Si arrivò poi a tutte le domande che riguardavano rendite vitalizie o perpetue, a domande relative a mercedi, censi, ed altre annualità, ecc., ed altre di questo genere, locazioni, colonie.

Io non voglio enumerare tutte le cause, ma nei precedenti Codici vi sono scritte tutte. Si andò però più in là. Il procedimento sommario fu ammesso in tutte le cause commerciali; il ministro Vacca volle fare una distinzione fra le cause commerciali da trattarsi a rito sommario e quelle a trattarsi a rito formale. Ma il procedimento formale in causa commerciale era un procedimento sui generis meno rapido, meno

spiccio del procedimento sommario. Ma in realtà sommario. Perlochè il buon senso dell'ultimo Codice e del suo autore, di prescrivere nell'articolo 866, salvo errore, del Codice di commercio, che tutte le cause commerciali si trattassero col procedimento sommario, va grandemente lodato.

Ci fu ancora di più. La legge del 20 marzo 1865 allegato E, prescrisse che tutte le cause tra privati e pubbliche Amministrazioni si trattassero col rito sommario. E la Cassazione di Napoli volle comprendere tra le pubbliche Amministrazioni le comunali e provinciali oltre alle governative; cosicchè avvenne che tutte le cause tra privati e pubbliche Amministrazioni si trattino col procedimento sommario.

Il ministro De Foresta volle avanzare di più e propose che anche tutte le cause di appello dai giudici di mandamento si trattassero col rito sommario.

Questo sistema fu seguito dal Pisanelli, dal Mancini e dal Vacca. Io non posso che rallegrarmi coll'attuale ministro il quale seguendo la logica, per gli stessi principi pei i quali il De Foresta aveva fatto questa innovazione, l'ha voluta continuare anche lui ed ha proposto che tutte ele cause in appello dai tribunali si dovessero trattare col rito sommario.

Egli metteva un'eccezione: purchè la Corte di appello non rinvii le parti al procedimento formale.

Ebbene, l'Ufficio centrale attuale tolse anche questa eccezione, e disse che tutte le cause di appello si debbono trattare col procedimento sommario.

Io mi congratulo e mi felicito coll' Ufficio centrale il quale ha bandito dalle cause di appello il procedimento formale – è già una conquista del procedimento sommario; ma, o signori, excelsior, perchè non andare più avanti?

Perchè quelle cause che ora si trattano col procedimento formale non si tratteranno con lo stesso rito, con lo stesso sistema delle cause in appello?

Io ho già detto, come diceva il Bellot, che i criteri per distinguere le cause che si devono trattare col procedimento formale o col sommario sono insussistenti, variano da persona a persona, da causa a causa.

Le cause per cui si adotta il procedimento formale possono esser le cause più semplici,

di facile soluzione, mentre quelle che si dovrebbero trattare col procedimento sommario sono le più complicate. Non vi è quindi ragione perchè si debba adottare un sistema diverso per le une piuttosto che per le altre. Vi dirò un'altra ragione. La legge è tale oggi che non si può dire che il procedimento sommario sia l'eccezione, come si disse non molto tempo fa in qualche sentenza, e che il procedimento formale sia la regola generale, ed il procedimento ordinario - no - è tutto il rovescio.

Le cause le più frequenti sono quelle che si devono trattare anche per legge col procedimento sommario, il caso meno frequente è quello in cui si adopera il procedimento formale. Dunque non vi è ragione per cui si debba sostenere questo piuttosto che quello.

Questa ragione era detta fin dal Bellot e dal Bordeaux. Il Bellot lo diceva fin dal principio del secolo in cui fu pubblicata la sua opera; il Bordeaux lo disse nella metà del secolo volgente. E la disse l'altro giorno anche il ministro di grazia e giustizia che anche oggi il procedimento consueto, più frequente è il sommario.

Ora se quasi tutte le cause si trattano col procedimento sommario, perchè poche altre si devono trattare con quella lungaggine di procedimento che è il formale?

Io veramente non ne vedo la ragione.

Il ministro disse nella sua relazione: « Io vorrei che si adoperasse un solo procedimento sommario, ma vi sono tante difficoltà ».

Per parte mia mi permetto anche qui di osservare che non trovo molte difficoltà.

Se vi sono attualmente delle cause che non si possono trattare col procedimento sommario, se le forme non sono adattate alle cause tutte comprese nel mio emendamento non possono essere neppure adattate a quelle cause che attualmente si devono trattare per legge e per vostra disposizione col sistema sommario, perchè, come ho detto, la maggior parte delle cause oggi è trattata col procedimento sommario.

Ma del resto non è vero che col procedimento sommario non si possano ben definire, ben decidere le cause. La statistica portata dall'Ufficio centrale e le osservazioni fatte in tutto lo Stato nei discorsi letti dai procuratori generali, e dai procuratori del Re, dimostrano che il mag-

gior numero dei procedimenti in tutti i tribunali, in tutte le Corti è il sommario.

Quindi questa ragione, che non si possano ben definire le cause con tale procedimento, è contro l'esperienza dei fatti.

Io sono stato primo presidente di Corte d'appello a Trani nelle Puglie per sette anni, e vi posso assicurare che tutte le cause complicate e di grave interesse e d'importanza, molte volte anzi sempre sono state trattate col procedimento sommario; nè da ciò credo che la giustizia sia stata offesa.

Tra i membri dell'Ufficio centrale siede uno che mi ha preceduto, il quale sa quali sono le cause, e come le medesime si trattano davanti a quella Corte d'appello, ed anche in quei tribunali. Per conseguenza non è vero che non si possano trattare bene con vantaggio della giustizia.

Quello che è vero si è che certamente, siccome ogni abito non si adatta ad ogni persona, e che la stessa scarpa non si adatta ad ogni piede, così bisogna ancora adattare le forme di procedura alla natura ed all'indole della causa. Le cause urgenti, quelle di facile soluzione possono più facilmente essere risolte forse con una sola udienza, forse anche con due una causa più grave, e per un'altra ancora più grave occorreranno 4, 5 o 6 udienze.

Ma questo non vuol dire nulla in contrario alla mia tesi.

Ma si dice: allora il procedimento non è più sommario.

Ma non contrastiamo di parole in cose di tanta importanza.

Nè è a dire che il Codice attuale e vigente nelle cause commerciali avesse introdotto il rito formale ed il rito sommario; ma tutto era un procedimento sommario più o meno accelerato secondo la causa abbisognava di maggiore o minore maturità, sviluppo.

Ma il procedimento non era come nelle cause formali, certo era meno accelerato di quelle cause che si spicciano presto.

Dunque bisogna certamente risolvere il problema di conciliare la semplicilà e la celerità cogli interessi delle parti e della causa, come fece appunto il Codice ginevrino permettendo i necessari svolgimenti alle parti per la esposizione delle loro ragioni, in tutto il tempo necessario, senza però concedere dei termini al di là di quello che non fossero giudicati necessari.

La legge sul procedimento sommario deve prevedere tutte le combinazioni della causa, e cioè intendo dire tutte le qualità della causa, dal procedimento semplicissimo, al meno semplice. Perchè una causa non si potrà sbrigare in un mese, si dovrà ritardarla per più lustri?

Col procedimento formale vi sono cause che durano da 20 anni, ciò che non può accadere col rito sommario e la ragione di ciò non consiste solo nella celerità, ma anche perchè il giudice presenzia sempre il procedimento e lo invigila.

Io ammetto il principio delle udienze fisse, ma ammetto anche che si debbano concedere rinvii, tre o quattro rinvii, se la causa non è matura.

Nelle cause facili, le parti presentano le loro osservazioni, l'attore presenta i documenti, intanto dalla citazione stessa il convenuto s'accorge e sa quali sono i documenti e le ragioni dell'altra parte, e viene preparato all'udienza e dà le sue ragioni e mette il tribunale in condizione di poter risolvere una causa di facile soluzione. Ma imaginate una causa più difficile, in cui bisognano molti documenti, in cui si ha bisogno di mezzi probatori, come interrogatori, esami di testimoni, perizie, accessi giudiziari, ecc. Questa certamente non si può sbrigare nè alla prima, nè alla seconda, nè alla terza udienza. E non sarà permesso nelle cause sommarie alle parti di produrre dei mezzi probatori? Mi sembra da qualche espressione delle due relazioni di capire che nelle cause sommarie non vi sia luogo a questi mezzi probatori.

Io vi ho parlato della natura delle cause, che oggi si trattano col metodo sommario. È impossibile che tutte le cause commerciali non ammettano mezzi probatori. Le cause che si trattano tra privati e le pubbliche Amministrazione, lo sa l'onorevole Costa, sono complicate, gravissime, e quindi hanno bisogno di mezzi probatori.

Ora aggiungerò una ragione somma, ed è che mentre il signor ministro decanta difficoltà, e fors'anche in questo pensiero è l'Ufficio centrale, io ho letto la ritualità che propone e mi pare che il problema è sciolto. Colle forme proposte nel progetto del ministro ed in quello dell'Ufficio centrale non solo le cause di poca

legislatura xvii — 1° sessione 1890-91 — discussioni — tornata del 23 aprile 1891

entità; ma con quella ritualità e colle proposte forme di procedura voi potete trattare tutte le cause col procedimento sommario.

Ed infatti in quattro posizioni si possono trovare le parti litiganti. Nell'attacco (che è la posizione dell'attore e voi ne parlate) nella difesa ed è la parte del reo convenuto il quale ha bisogno di far la difesa, dopo di questa viene la replica, e la controreplica; ecco le quattro posizioni in cui si può trovare un litigante. E quando nel vostro progetto, tranne qualche cosa di cui dirò in seguito, voi presentate un sistema così perfetto, io faccio plauso non solo, ma dico, perchè non avete il coraggio di estenderlo a tutte le cause?

Se non sono adatte le forme a tutte le cause, e allora nemmeno a quelle che oggi si trattano, perchè non possono essere di natura diversa di quelle che rimangono a trattarsi col procedimento sommario. E dico che poche se ne trattano, perchè altre per legge, altre per autorità dei presidenti e dei tribunali possono essere trattate col procedimento sommario. Per conseguenza quasi è abolito di fatto se non di diritto il procedimento formale. Dunque perchè non avete il coraggio, dirò l'orgoglio, di cingervi di questa corona, e dire che in Italia dopo 20 anni di lavoro finalmente si è conseguito dal ministro Ferraris e dai signori dell'Ufficio centrale di poter compire quest' opera, che insieme a molte altre ancora rimane alla gloria d'Italia.

Disgraziatamente la Francia vuol essere tenace in quel suo sistema; necessariamente si diceva dal signor ministro, le provincie dell'alta Italia vi ripugnano.

Anche le provincie meridionali ripugnano al procedimento formale; ma io credo che a questo sistema che si propone anche le provincie alpine e quelle dell'alta Italia si uniformeranno ed anzi vi benediranno, perchè è un sistema utile a tutti i litiganti e toglie quella lungaggine della procedura. La natura stessa delle cause sarà meglio definita.

È sempre meglio sbrigare una causa in due mesi anche in quindici, che in cinque lustri.

Il vantaggio del procedimento sommario consiste nella rapidità e nella semplicità; senza però offendere lo sviluppo necessario delle esigenze di ogni causa, di esporre, stabilire e provare entro gli stadi necessari coi mezzi oc-

correnti quel che si deve accertare, l'attacco dell'attore deve avere il suo stadio necessario, il convenuto nella difesa del pari.

La replica e la controreplica hanno bisogno di fare le loro esposizioni e deduzioni liberamente.

Adattate tutto alle circostanze, date anche una certa libertà d'azione ai giudici, ai presidenti, ai tribunali. Non parlo delle Corti perchè per esse è già bandito il procedimento formale. Per conseguenza non si tratta che dei tribunali.

Date questo sfogo ed allora vedrete che andrà bene ed otterrete l'intento.

Io credo adunque che il procedimento formale debba finalmente essere soppresso e cessare in Italia, e debba trionfare il procedimento sommario in tutte le cause.

Io vi ho detto che il progetto presentato porta a questo risultato che si possa applicare il mio emendamento a tutte le cause, perchè mi pare che quello che non si è fatto per venti anni, si sia fatto in pochi giorni dal nostro ministro, di dare cioè un'opera coll'aiuto anche dell' Ufficio centrale, che se non può dirsi perfetta è passibile di perfezione con un piccolo ritocco in 24 ore, e faccio questa osservazione.

Siccome il progetto della Commissione è quello su cui si discute, quindi mi tratterrò a parlare di quello che mi sembra che si possa togliere, prescindendo da altre piccole cose.

L'Ufficio centrale dice: ma che cosa ce ne facciamo di questo avviso e di questa notificazione? Queste notificazioni sono un ingombro nella procedura, non importano grandissimo vantaggio, importano solo una spesa. Io dico una cosa; anch' io sono dell'avviso che veramente nelle cause civili ci sia troppo fiscalismo...

PRESIDENTE. Scusi, onor. Salis, non le pare che sarebbe il caso di svolgere queste considerazioni quando si discuterà l'articolo successivo?

Senatore SALIS. Nossignore, perchè queste mie osservazioni servono per togliere le difficoltà che potrebbero sorgere in appresso.

Io dico solamente che l'opera del ministro non è perfetta perchè vi esiste qualche peccarella, che conviene correggere.

Sostengo qui che il procedimento sommario dev'essere applicato a tutte le cause; questa è la tesi del mio emendamento sull'art. 389; e non propongo per ora emendamenti agli altri articoli.

Dirò solamente che bisogna sì occorrere al fiscalismo. Ma nel procedimento formale il fiscalismo è a pezza maggiore; procurate pure, e tutti ve ne sapranno grado, di togliere questo fiscalismo, ma non potete togliere gli avvisi e le notificazioni necessarie senza pericolo, senza mancare alla sicurezza dei litiganti di proteggere il loro diritto, non potete mancare alla necessità di far notificazioni.

Col sistema proposto voi volete evitare le sorprese, e queste che voi cacciate per la porta rientreranno per la finestra.

E mi spiego.

Un litigante attore viene in giudizio e fa la sua domanda, il suo atto di citazione fornito più o meno di documenti, che presenta negli otto giorni, come dice l'Ufficio centrale, e si ritira senza fare notificazioni, avvisi di sorta.

Si dice che il convenuto deve sorvegliare, deve stare sotto il banco del cancelliere (passatemi la frase) per sapere che l'attore ha presentato dei documenti, che venga a guardarseli e farsi a proprie spese gli estratti e le copie.

Questo è grave o signori. Questo potrà succedere qualche volta quando nel suo libello di citazione l'attore produce anche i documenti, presenta anche i mezzi di attacco, i mezzi probatori e quattro giorni prima della scadenza del termine tutto deposita, e il convenuto è venuto a saperlo quantunque non sia obbligato di venire prima di dieci, quindici, venti e venticinque giorni davanti al tribunale.

Se lo farà volontariamente sta benissimo, ma che sia obbligato a farlo mi pare pericoloso.

Ho detto questo per togliere tutte le difficoltà che ci possano essere.

Con questo sistema vi può essere il pericolo che il giorno dell'udienza venga l'attore e dica: Ma io ho presentato i miei documenti e mezzi; il convenuto doveva recarsi in cancelleria, ed esaminarli. Se non l'ha fatto secondo la legge, sua colpa e suo danno, doveva venir preparato all'udienza, domando che la causa si decida. L'istanza è conforme alla vostra legge; ma non è giusta secondo il mio debole parere.

È grave anchè che il convenuto debba spendere pgr avere copia dei documenti.

Quindi mi pare che bisogna convenire su questo pericolo.

Nel progetto presentato dal signor ministro si era detto che il deposito fosse libero. A prima vista sembrò anche a me giusto, ma poi osservai che una certa coazione obbligatoria non sarebbe stata male apporre.

Ma mi pare troppo estesa la ragione addotta dall'Ufficio centrale per giustificare il deposito obbligatorio.

Mi spiego. Si può presupporre preparato l'attore, e che quindi si trovi in grado di presentare quattro giorni prima della scadenza i documenti, ma non si deve troppo generalizzare il presupposto, perchè ci possono essere delle posizioni in cui l'attore non può assolutamente farlo. Ne accennerò soltanto due.

Un attore ha un diritto che sta per prescriversi, e vuole evitare la prescrizione.

Ora egli è obbligato a presentare i documenti quattro giorni prima dell'udienza, documenti, i quali, alle volte, sono difficili a trovarsi, difficili e costose anche possono essere le ricerche; quindi non può avere tante volte questa facilità che nel giro di pochi giorni possa presentare questi documenti.

Ce ne può essere un'altra.

Tante volte il suo interesse vuole che non presenti i documenti perchè aspetta delle risposte dal convenuto per sapere se vi sia o no il bisogno di presentarli. Tante volte non vi è, ed intanto volete obbligarlo ad una grave spesa di ricerca?

Dunque, dico, generalmente anche per l'attore questo si può ammettere, ma non in tutti i casi.

Andiamo però, a quello che mi pare più grave, al convenuto.

Come ho detto, l'attore si presenta, e generalmente si presume che venga preparato in giudizio.

Ma del convenuto non si può dire altrettanto, perchè nel maggior numero dei casi non è preparato.

Or bene, secondo la teoria, quello che mi pare, dell'Ufficio centrale, nello stesso tempo in cui l'attore è obbligato a presentare i suoi documenti, li deve pure presentare il convenuto.

Questo io non lo capisco.

Come può essere questo? Il convenuto non sa quali siano i documenti che stanno contro di lui, ed intanto nel giorno stesso in cui li presenta l'attore, li deve pur presentare il convenuto.

Ma non potrebbe essere questo causa di una sorpresa? perchè non essendosi portato in cancelleria del deposito fatto nulla sappia?

Ma, si dice, bisognerebbe accorciare i termini all'attore, e dirgli presentateli sei o sette giorni prima.

Ma il convenuto i 10 giorni li ha liberi, e la legge crede che siano necessarii a lui, perchè secondo le distanze ha regolato il termine di dover comparire, ha dato anche 15, 20, 25 giorni. Dunque questo è il tempo che si crede necessario per mettere il convenuto in grado ed in obbligo di comparire. Non puù accorciarsi quel termine senza recar offesa al dritto che gli dà la legge, questo termine dunque è sostanziale per i diritti della difesa la quale è sacrosanta sia in sede penale che in civile.

Mi sembra migliore partito lasciare libertà; costringete l'attore a presentare i documenti quattro giorni prima dell'udienza, obbligatelo a darne piena e completa notizia al convenuto, e se questi dichiarasse di non esser preparato alla discussione gli si conceda un certo tempo per prepararvisi.

Il Bordeaux su questo tema disse non sembrargli inopportuno che come all'attore si concedono 15 giorni, così altrettanto tempo si consenta anche al convenuto, e questo tempo sarebbe opportuno concedere nella replica e nella controreplica, o se volete per le repliche e controrepliche date facoltà ai presidenti di tribunale di concedere quei termini che crederanno necessari per la produzione di ciò che occorre per la replica e controreplica: così potrà avere un libero svolgimento il diritto di tutte le parti litiganti, l'attore e il convenuto; l'attacco, la difesa, la replica e controreplica. Io temo che per volere accelerar troppo, non siano soffocati questi diritti, che sono sacrosanti.

Non bisogna preoccuparsi del fantasma, che abbacina gli occhi dei più avveduti, che siano distinti gli elementi caratteristici che distinguono il procedimento sommario dal formale. Adottate il solo sommario, però sempre dando il necessario sviluppo alle cause.

Mi dimenticavo del n. 11 del progetto che un altro collega pur propone d'essere mantenuto. Ed io do piena adesione a tal emendamento perchè a me pare che come si prescrive in questo n. 11 nel processo verbale d'udienza, avvenuto nei tribunali, tutto quanto si fa nel-

l'udienza, debba essere scritto e vi si accerti a garanzia delle parti.

Parmi inoltre che anche le conclusioni dovrebbero essere fatte in modo, che si distingua il fatto dal diritto.

Vorrei dire anche un' altra parola sulle contumacie. Mi pare che la parte della contumacia dovrebbe essere più disciplinata, in questo senso. In primo luogo è bene che il ministro e l'Ufficio centrale abbiano fatta una procedura in cui come è detto, questa parte dell'attacco, della difesa, della replica e controreplica sono bene spiegate; ma può succedere che non si obbedisca a queste disposizioni.

Io non ho capito bene quello che si farà, mi pare che si debba togliere alla parte che non adempie alle disposizioni entro il termine, vantaggi derivanti dalla concessione del termine. Siate larghi nel concedere i termini necessari, ma rigorosi nel farli osservare.

Io mi ricordo di una causa in cui la citazione si fece per proclami, quindi vi era una quantità immensa di litiganti, si venne alla causa e si portò quasi a definizione; quando si doveva fare la relazione, compariscono altri contumaci, e così si riaprì la causa che andò avanti in questo modo per sei anni senza che potesse definirsi. Si trovò finalmente il mezzo di farla finire, e si chiuse ogni adito ad altre aperture per via dei contumaci.

Ricordo che fu proposto una volta in uno dei progetti presentati, che aperta la causa per una o due volte non si potesse poi riaprire ulteriormente. Adottate quella proposta, che infelicemente non fu accolta nel Codice vigente.

E qui finisco, ma siccome io prezedevo queste difficoltà, così ho proposto nell'inciso che « son soppressi tutti gli articoli del procedimento formale in quanto non siano applicabili alla prima parte del presente articolo. » E questo mi parrebbe in correlazione coll'art. 392, cosicchè tutti gli articoli, che sono applicabili al procedimento sommario si conservino, e gli altri si sopprimano.

Oggi, tutte le volte che non c'è una disposizione precisa, particolare per il procedimento sommario, si ricorre alle disposizioni del procedimento formale; in senso inverso deve farsi secondo il mio emendamento; ma torna lo stesso.

Io mi ricordo che nei commentari del Gar-

giulo vi sono indicati i diversi articoli comuni ai due procedimenti, formale e sommario.

Ora, facendo a rovescio, direi che quegli stessi articoli che sono per servire di norma sommaria alla procedura si conservino secondo il mio emendamento e si sopprimano gli altri.

Siccome io so che il procedimento sommario incontra delle opposizioni per non credersi ancora formato l'ambiente, così mi sono determinato a proporre un sotto emendamento:

« Sono eccettuate quelle cause vertenti in prima istanza presso il tribunale civile, nelle quali cause il tribunale che deve decidere, ecc. ».

Dopo di che io non domando che sia totalmente soppressa la procedura formale, lasciatela vivere. Verrà un giorno in cui sarà abolita.

Eccellentissimo signor ministro, propongo il sommario procedimento per tutte le cause ma dichiaro che qualunque sia l'opinione sua e quella dell'Ufficio centrale, mentre ho espresso il mio sentimento, la mia opinione, io darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge perche con esso qualche cosa ci si guadagna.

Interpellanze dei senatori Parenzo e Di Bagno, sull'esplosione di una polveriera in Roma.

PRESIDENTE. Credo opportuno di avvertire il Senato che sono state presentate due domande di interpellanza al signor ministro dell'interno; una dal signor senatore Parenzo, un'altra dal signor senatore Di Bagno, intorno allo scoppio di una polveriera avvenuto stamane in Roma.

Ora, essendo presente il signor ministro dell'interno il quale deve ritornare all'altro ramo del Parlamento, credo che il Senato consentirà che si sospenda la discussione per dar luogo alle due interpellanze state presentate.

Non essendovi obbiezioni rimarrà così stabilito. Quindi do facoltà di parlare all'onorevole Parenzo.

Senatore PARENZO. Il Senato comprenderà che ciò che io ho da dire è compreso nell'annuncio stesso della interpellanza fatto dal signor presidente. Troppo legittimo mi sembra il desiderio del Senato di avere informazioni sul disastro che ha colpito e sorpreso dolorosamente la città di Roma questa mattina, e sulle sue cause, in quanto il Ministero sia in grado di darle, troppo legittimo, ripeto, mi sembra questo desiderio, perchè io non abbia ad aggiun-

gere altre parole affinchè più sollecitamente abbia luogo la risposta del signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Di Bagno.

Senatore DI BAGNO. Stiamo sotto l'impressione del grave disastro avvenuto questa mattina.

Cittadino di Mantova dove abbiamo le polveriere, non a quattro chilometri, ma dentro la città, io mi credo in dovere di fare viva raccomandazione al Governo del Re, al signor ministro dell'interno, perchè cerchino di togliere il più sollecitamente possibile questo inconveniente gravissimo.

Toglierlo tanto più che nei pressi di Mantova a pochi chilometri, nello storico bosco della Fontana, vi è una polveriera capace di grande quantità di polvere. Credo che tale inconveniente esista anche in altre città, e se ciò fosse, intendo che le mie raccomandazioni siano fatte nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Nulla di più giusto e di più notevole delle domande che mi sono rivolte. Il doloroso fatto di stamane ha commosso tutta la cittadinanza e non poteva non commuovere questo alto consesso.

Voi comprenderete come io debba per ora limitarmi a deplorare il fatto e assicurare il Senato di due cose; la prima che il Governo nulla trascurerà per accertarsi delle cause che il fatto hanno prodotto. Però io debbo dichiarare che fino a questo momento nulla risulta che lasci credere o sospettare che il fatto non sia stato causato da un incidente che non può essere nè preveduto nè previdibile.

L'altro che il Governo soccorrerà per quanto più gli è possibile i disgraziati che sono stati colpiti dal disastro; e che se i mezzi dei quali può disporre il ministero non consentono di venire in soccorso a quei disgraziati, il Governo si crederà in dovere di presentare un apposito progetto di legge ai due rami del Parlamento.

Il fatto di stamane ha dato luogo ad una doppia manifestazione, che è stato un vero conforto per gli spiriti addolorati. La prima manifestazione è stata la dimostrazione di affetto che il popolo ha voluto dare al nostro Re; il quale appena veduto il luogo dove il disastro accadeva dalle finestre del Quirinale, è stato il primo, assolutamente il primo, a trovarsi sul luogo.

legislatura xvii — 1ª sessione 1890-91 — discussioni — tornata del 23 aprile 1891

Quest'atto che poi non è nuovo nel Re ha provocato tale dimostrazione d'affetto, tale dimostrazione di gratitudine nelle migliaia, di cittadini che erano accorsi sul luogo, da provare sempre più qual' è la base salda, solida, sulla quale posa la nostra monarchia.

L'altra; i soldati che si sono trovati sul luogo, col loro contegno hanno dimostrato come essi sanno disprezzare la morte per rendere servigi al paese; e perciò debbo pubblicamente rendere lode al capitano Spaccamela, il quale avendo compreso che poteva succedere un disastro fu sollecito; per quanto gli era possibile, di allontanare i soldati ed egli rimase al posto.

Io spero che la buona sorte nostra serberà questo valoroso soldato all'Italia, ma disgraziatamente egli versa in grave pericolo di vita.

Il secondo è un caporale il quale anch'egli adempì nobilmente al proprio dovere. Egli ha subito l'amputazione della gamba con un coraggio non comune ed io, che ho avuto occasione di vederlo un'ora fa, ho dovuto provare un sentimento di altissima ammirazione per questo valoroso soldato, il quale conserva asche dopo l'operazione tutto il suo sangue freddo.

Quanto alla raccomandazione rivoltami dal senatore Di Bagno, io prometto di occuparmi della questione da lui sollevata, e per quanto sarà possibile procurerò di modificare le disposizioni di pubblica sicurezza, le quali consentono le fabbriche o i depositi di polvere ad una certa distanza dalla città.

Nulla trascurerò perchè questo servizio possa essere migliorato.

Per ora il Senato deve consentire che io non aggiunga altre parole.

Fino a questo momento nulla fa credere che il fatto sia accaduto per causa che non voglio qualificare, perchè sarebbe una colpa così grave che nessuna parola potrebbe esprimerne la gravità. Ma il Governo non si asterrà dall'assumere le più scrupolose informazioni e per l'onore del nostro paese spero che il caso realmente sia fortuito. Quando questo non fosse, il Senato può essere sicuro che il Governo adempirà al suo doverè.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarè.

PELLOUX, ministro della guerra. Io suppongo che il Senato desideri di conoscere quello che

fino ad ora materialmente si può sapere del disastro di stamane: anzi mi pare che l'interpellanza del senatore Parenzo sia precisamente sulle cause e sugli effetti di questo disastro.

Come il Senato comprenderà, da questa mattina alle sette, ora in cui è successo lo scoppio della polveriera fino a questo momento, è stata una continua inchiesta per parte di tutti coloro che potevano in certo modo aver mano in essa.

Ed io evidentemente ho dovuto occuparmene, ma devo dichiarare che le cose stanno ancora in uno stato di grande incertezza, perchè si tratta d'inchiesta che, naturalmente ha doppio carattere, tecnico ed amministrativo.

Mi limiterò a dire al Senato poche parole sul fatto come sembra che sia avvenuto.

Ieri un capo lavorante, e due operai molto pratici che lavorano alla Direzione territoriale di Roma da più di cinque anni, avevano durante la giornata atteso nella polveriera a separare degli inneschi da spolette, per scernere quelli che potevano essere più o meno avariati, cosa che si fa regolarmente di tanto in tanto.

Hanno fatto quel lavoro come al solito, ed alle 3 e mezza hanno abbandonato la polveriera, lasciando le cose perfettamente secondo devono stare, almeno da tutto quanto risulta dall'interrogatorio fatto ai medesimi.

Questa mattina alle 6 e mezza, la sentinella della polveriera girando nel cammino di ronda della polveriera, avvertì un rumore come di uno scoppio leggero, sembrava uno scoppio più forte, dice la sentinella, di quello di cartucce ordinarie.

Poco dopo ne avverti un altro, ed allora inquieto, chiamò il capo posto, che mandò ad avvertire al forte Portuense che è a poco più di un chilometro di distanza, l'ufficiale di guardia al forte.

Intanto arrivava il capitano Spaccamela che doveva recarsi al forte Portuense, e passando davanti alla polveriera era stato informato del fatto, e si era avvicinato: Non avendo la chiave, sembra che cercò di entrare passando sul muro di cinta, e vedendo che del fumo veniva fuori dalla polveriera, e che vi era grave pericolo, prese sopra di sè di dire alla guardia di prendere armi e zaini e di allontanarsi.

Intanto era già arrivato il tenente del forte,

e tutti si allontanarono; ma pochi istanti dopo scoppiò la polveriera.

Come ha detto l'onor. ministro dell'interno, il capitano Spaccamela ed il capo posto, caporale Cattaneo, furono gravemente feriti; questo per quanto riguarda il modo con cui avvenne il fatto.

Questa mattina al momento in cui vidi quella immensa colonna di fumo che si alzava, ed udii lo scoppio, mi venne il dubbio gravissimo che nella polveriera vi fossero dei nuovi esplodenti, poichè gli effetti sarebbero stati disastrosissimi per la sfiducia che avrebbe potuto ingenerare un tal fatto circa i nuovi munizionamenti; mi affretto perciò a dichiarare che nella polveriera di Vigna Pia non vi era neppure una cartuccia di balistite.

Vi erano 265,000 chilogrammi di polvere ordinaria, oltre a parecchie migliaia di cartocci da salve, di cariche da cannoni da 9 e da 7, ed altri materiali come inneschi, cannelli e miccie. Questi materiali erano in magazzini separati da quelli della polvere.

Sulle vittime del disastro ha parlato il ministro dell'interno, e soggiungo che in questa contingenza, come del resto lo vediamo tutti in tutte le circostanze, quei pochi soldati che si sono trovati sul luogo e gli ufficiali si sono comportati in modo superiore ad ogni elogio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Credo interesserà al Senato il conoscere il numero dei morti e dei feriti.

I morti, per quanto finora si accertò, sono due: ad uno di questi fu trovato l'orologio fermo alle ore 7 e 7 minuti, circostanza che precisa l'ora dello scoppio.

Quanto ai feriti bisogna distinguere i feriti trovati sul posto o nei dintorni, e i feriti in città; anzi il numero di questi è maggiore.

I feriti sul posto sono 40 o 42. I feriti in città, che finora si sono presentati agli ospedali per essere curati, ammontano a circa 150 o 160.

Dei feriti sul posto, di gravi non ve ne sono che 7, fra i quali il capitano Spaccamela ed il caporale Cattaneo.

Dunque complessivamente il numero dei feriti oltrepassa di poco i 200 ed i morti accertati finora, e dobbiamo credere che non ve ne siano degli altri, poichè sono state fatte le in-

dagini nelle case diroccate, sono due; un uomo e una donna.

Senatore PARENZO. Domando di parlare. PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io ringrazio gli onorevoli ministri delle notizie che hanno partecipato al Senato, e non possiamo che deplorare che esse siano così rattristanti.

Se si pensa però alla immensità della sventura che poteva seguire al disastro, ancora c'è da esserne meno addolorati.

Non potrei non associarmi alle nobili parole dell'onor. ministro per tributare la più ampia ammirazione al capo dello Stato, che anche in questa circostanza ha mostrato la bontà del suo cuore; come non potrei non associarmi alle parole di lode pel nostro esercito, che è sempre eguale a sè stesso.

Chiudo col raccomandare al Ministero di studiare se questo disastro suggerisca nulla nell'ordinamento di questi polverifici, per la maggior tranquillità delle città presso cui sono stabiliti.

I danni gravissimi di questo disastro sono tali per cui ogni commento è superfluo; questi disastri devono essere per sè stessi i più gravi ammaestramenti per coloro che sono alla direzione della cosa pubblica.

Per cui mi astengo dal sollevare qualsiasi questione che in questo momento potrebbe anche apparire inopportuna.

Senatore DI BAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI BAGNO. Io non ho domandato la parola che per ringraziare l'onorevole ministro dell'interno delle assicurazioni che mi ha fornite intorno alla mia raccomandazione. Del resto non posso che associarmi pienamente alle parole testè pronunziate dall'onor. Parenzo.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. Una parola sola all'onor. Parenzo.

Vi è un'inchiesta in corso, di ordine amministrativo, ed un'altra se ne farà di ordine tecnico. Ora, certamente questa inchiesta ci dirà qualche cosa; e prometto all'onor. Parenzo che tutti gli ammaestramenti che potessero venirne saranno tenuti in altissimo conto, perchè il Governo comprende bene quali e quante possono

essere le conseguenze di disastri di questa natura.

Senatore PARENZO. Ringrazio l'onor. ministro della guerra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Essendo esaurite le interpellanze degli onorevoli Parenzo e Di Bagno, continueremo la discussione sulle modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile, relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario.

Domando se l'emendamento del senatore Salis è appoggiato.

:(È appoggiato).

PRESIDENTE. Essendo appoggiato, l'emendamento del senatore Salis, si apre la discussione sul medesimo e do facoltà di parlare al signor ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole senatore a cui io debbo rispondere, cominciava le sue parole col ricordare l'impressione triste che doveva regnare in questo consesso pel disastro di questa mattina. Unicamente per far passaggio da questa triste circostanza ad un elogio che si deve all'autorità giudiziaria, io non debbo omettere di dire al Senato che l'autorità giudiziaria si trovava sul posto immediatamente per compiere il suo dovere. Non so quali potranno essere le risultanze. Il fatto è che se l'autorità militare e quella amministrativa furono sollecite ad accorrere, non mancò al suo dovere l'autorità giudiziaria, che è principale tutela della società.

Per rispondere poi all'onor. Salis, il quale ha presentato degli emendamenti che abbracciano tutta la materia, io vorrei avere l'autorità, che meglio di me potrebbe essere esercitata dagli onorevoli componenti l'Ufficio centrale. Ma siccome l'on. Salis avrebbe per una parte non bene afferrato il sentimento di chi ha presentato il progetto, e, se non mi sbaglio, anche il concetto da cui era partito l'Ufficio centrale, io mi permetterò di svolgere le ragioni per le quali cadde il progetto da lui propugnato e di esaminare il suo sistema dai tre punti di vista che esso presenta. Prima del sistema intrinseco riguardo ai due procedimenti sommario e formale; poi del sistema che dirò così di forma,

di codificazione, giacchè egli nella sua proposta verrebbe intieramente non dico a ferirla, ma a renderla meno efficace. Infine della specialità delle sue proposte.

Il procedimento formale è stato accusato di molti peccati; ma non so se il procedimento sommario non sia stato, e non debba essere soggetto a molte censure.

Se infatti le lentezze ed i raggiri del processo formale lo possono rendere meno atto alla discussione di certe contestazioni giudiziarie, anche le sorprese, i pericoli, le insidie nei procedimenti sommari non si possono sempre evitare.

Infatti l'onorevole oratore stesso, venendo a discutere del numero primo dell'art. 390, li indicava, vi spiegava quali sarebbero stati gli inconvenienti che nascevano appunto da questo troppo accelerato giudizio.

Checchè ne sia, io ho manifestato nel progetto una opinione la quale è piuttosto come una dichiarazione teorica, anzichè una dichiarazione pratica.

Io sono completamente dell'avviso dell'onorevole oratore, il quale disse che il procedimento formale sostanzialmente dovrebbe essere composto di quattro atti: la proposta, la risposta, la replica e la controreplica.

Ma egli è impossibile il determinare che le parti debbano in questi loro atti intieramente svolgere il loro sistema, e mal si potrebbe impedire ad una delle parti di aspettare nell'ultimo di questi atti a proporre quelle eccezioni ed a fare quelle deduzioni le quali richiedessero una nuova osservazione.

Ma io credo che andrei fuori del proposito di questa legge allorquando volessi ora difendere il procedimento formale.

Io ho creduto, malgrado le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che questa fosse una di quelle leggi che provvedono a correggere, a supplire a qualche difetto, a qualche vizio, anzichè una di quelle leggi fondamentali che vengono ad informare tutto il sistema del procedimento giudiziario.

Partendo da questa ipotesi allora quando si volesse dal Senato entrare in quell'ampio campo che è stato aperto dall'onorevole preopinante, di volere cioè abolire il procedimento formale oppure renderlo siffattamente raro da non po-

tersi mai applicare, ne verrebbe lo sconvolgimento di tutta la legge.

Io non citerò a questo riguardo che delle cifre. Egli vorrebbe, ad esempio, che si abolissero le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del Codice di procedura civile. Ebbene sa il Senato quanti sono gli articoli che si contengono in questi capi che si dovrebbero abolire? Sono 230. Di questi 230, e posti in raffronto coll'art. 950 del Codice di procedura civile, bisognerebbe sceverarne i 397 che riguardano le procedure speciali che si dovrebbero però lasciare intatti, bisognerebbe anche detrarre i 155 articoli che precedono e che trattano della competenza e del modo con cui i giudizî si attivano; di maniera che coi 230 articoli che egli vorrebbe posti in disparte si verrebbe a porre in disparte tutto quello che contiene e rappresenta il sistema del Codice di procedura.

Ma ho detto in principio che il procedimento formale ha i suoi inconvenienti, ma inconvenienti i quali nessuna prudenza di legislatore potrebbe riparare. E quando per riparare a questi inconvenienti si volesse stabilire un sistema troppo rapido di procedura si avrebbe forse una maggiore celerità? Non lo so, perchè bisognerebbe determinare tutte quante le formalità di questo procedimento accelerato. Ma ne verrebbero pur anche tutti quei pericoli che molti hanno lamentato nel procedimento sommario.

Io deploro come causa principale della lentezza nel procedimento formale, mi permetta il Senato che lo dica, giacchè è un inconveniente a cui si deve riparare e si riparerà in qualche modo, il troppo moltiplicarsi dei rinvii. I rinvii sono quelli che vengono a rendere la processura interminabile, come è nella facoltà di quelli che rappresentano le parti di riaprire la discussione della causa per mezzo della cancellazione dell' iscrizione della causa da ruolo; cosa che a loro poco importa; e ne viene appunto quella interminabilità dei giudizi di procedimento formale.

Invece colle disposizioni che si sono proposte nell'art. 390 potranno esservi questi pericoli, ma sarebbero tanto minori, in quanto che il giudice sarebbe più presto ed immediatamente investito della direzione della discussione. Ma, o signori, quando noi volessimo seguire l'onorevole preopinante nell'esame di tutti gl' inconvenienti che vennero riscontrati e in Francia e anche presso di noi nel procedimento formale, noi istituiremmo una questione che, mi permetta l'onorevole oratore, mi sembrerebbe piuttosto accademica che pratica, non già conducente ad un risultato quale il Ministero si è proposto col presentare questo progetto di legge e quale venne secondato dall'Ufficio centrale.

Il procedimento formale costituisce l'insieme dell'organismo del nostro procedimento giudiziario. Io non dico che portarvi la mano sopra potesse essere un sacrilegio, nè cosa che possa essere assolutamente interdetta; ma attualmente colla discussione che abbiamo fatto, colla discussione che ci è aperta dal progetto di legge, mi sembra che il Senato non sarebbe in caso di potersi pronunciare.

Per conseguenza non si può respingere completamente il procedimento formale, ma deve lasciarsi quale è costituito dall'organismo del nostro Codice di procedura civile.

Io vengo alla seconda parte, alla parte cioè che si potrebbe rappresentare più di forma, prima di venire alle specialità delle forme. E mi permetta l'onor. Salis che io gli osservi che quando nel primo alinea stabilisce la proscrizione del procedimento formale egli verrebbe in queste parole:

« Quindi (per conseguenza di questo presupposto) sono soppressi tutti gli articoli del capo I, titolo IV, libro I, del Codice di procedura civile (130 articoli) in quanto non siano applicabili alla prima parte del presente articolo ».

Supponendo questo articolo tradotto in legge resto atterrito dall'impossibilità di stabilire per mezzo della giurisprudenza il modo di applicazione, quali articoli siano abrogati, quali soppressi e quali modificati.

Se si adottasse il sistema dell'onorevole preopinante, ne nascerebbero delle molteplici contestazioni che stanno contro il suo proposito, giacchè sappiamo che le questioni che si svolgono sopra la forma, sono le più complicate e quelle che più ritardano la definizione dei giudizi. Non potrei in questa parte assecondare l'onorevole preopinante.

Parlando dell'art. 389 ho detto in principio, che credevo che egli non avesse afferrato il pensiero del progetto e nemmeno, per quanto mi pare, quello dell'Ufficio centrale. La rela $_{
m LEGISLATURA}$ XVII $\leftarrow 1^{
m a}$ sessione 1890-91 - discussioni - tornata del 23 aprile 1891

zione parla in genere del procedimento formale e del modo con cui si possa rendere più efficace e più breve; ma questo è unicamente per accennare come nello stesso procedimento formale si potrebbero introdurre delle riforme, le quali richiederebbero però un maggiore esame e anzi parecchi abbandoni del nostro presente Codice.

Se in parecchie parti l'onorevole preopinante non ha afferrato il concetto del progetto ministeniale, mi pare che non abbia afferrato, in ordine al numero secondo, neanche il progetto dell'Ufficio centrale, il quale ha creduto di omettere le dichiarazioni che stanno nel 2º numero dell'art. 389, cioè le parole « salvo il diritto al tribunale od alla Corte di ordinare il procedimento formale secondo gli articoli 390 e 391 ».

Egli ha creduto che l'Ufficio centrale avesse in animo di contrastare una riforma, volendo addirittura evitare qualunque possibilità di ridurre il procedimento fermale in sommario.

Ora io credo di essere completamente nell'avviso dell'Ufficio centrale, giacchè veggo dichiarato nella sua relazione, che noi ci troviamo concordi nello scopo e avevamo una sola differenza nella forma.

Il progetto ministeriale portava la dichiarazione: salva la facoltà di ordinare che il procedimento seguisse in forma ordinaria.

E perchè? Perchè temeva che alle volte venisse qualche, scrupolo nell'applicazione della legge, per cui, siccome si diceva che il procedimento sommario si adottasse nelle cause di appello, credessero i tribunali e le Corti che a loro fosse vietato di ricorrere e di ordinare la riduzione del procedimento in forma ordinaria.

Ma se questo dubbio potesse nascere ora che vi è, per quanto mi pare, il consenso preciso e di colui che ha presentato il progetto e dell'Ufficio centrale, che cioè questa facoltà si intenda insita, perchè nè l'ant. 391, nè il 451 sono abrogati, mi sembra che la soppressione di questo, non inducesse già il volere interdire la possibilità di nidurre il procedimento in via ordinaria; ma invece puramente e semplicemente di seguire quel sistema preciso, che è portato da una modificazione di centi articoli di un Codice ordinato, quando degli altri che non sono sostituiti nè modificati non vien fatto cenno.

Quindi l'onorevole preopinante vede come nemmeno in questa parte si potrebbero completamente assecondare le sue idee.

Egli si è fermato abbastanza diffusamente, ma con quella autorità che viene dalla sua esperienza e dalla sua perizia in materia giuridica, per dimostrare quali possono essere gli inconvenienti che nascono e si producono irrecusabilmente da un procedimento più complicato. Ma facendo l'apologia di questo sistema, dimenticava come in moltissime cause sia assolutamente necessario di lasciare che le parti le sviluppino, le istruiscano nel modo che credono più consentaneo ai propri diritti. Mentre invece quando si trovassero limitate a fare quelle discussioni, quasi tumultuarie, mi permetta il Senato questa parola, che si fa all'udienza, non ne verrebbero quei chiarimenti di fatto che possono essere necessari all'assodamento della vertenza.

Egli è vero, vi sono, ed egli lo diceva, dei casi portati dalla legge, i quali hanno della complicazione in sè, eppure si debbono spedire in forma sommaria, e citava principalmente le cause contro le Amministrazioni pubbliche, e la legge ha preveduto questo, ed ha preveduto altri casi, perchè la maggior parte delle cause si presentano abbastanza bene a tempo, il che non impedisce che anche colle Amministrazioni i tribunali e le parti medesime, possano i primi ordinare ed i secondi instare perchè si proceda in rito formale.

Quindi, se la legge ha voluto provvedere più di quello che generalmente accade, vi ha posto accanto il rimedio.

Limitandomi per ora all'art. 389, pregherei il senatore Salis, avuto riguardo alle complicazioni che arrecherebbe il suo emendamento, alle difficoltà di farlo accettare per le varie abitudini delle nostre provincie, ed in considerazione di non frapporre nuovi indugi a questa legge desiderata da tanto tempo, pregherei il senatore. Salis di voler ritirare il suo, emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Salis ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Forse mi sarò spiegato male, ma è vero o no che il signor ministro ha proposto che il procedimento sommario si estenda a tutte le cause di appello? È vero, o, no che vi aggiunse un inciso col quale eccettuati i casi

nei quali la Corte d'appello crede opportuno rinviare le cause al procedimento formale, sarà sempre seguito il sommario?

È vero o non è vero che l'Ufficio centrale ha detto che sta bene la prima parte ma non la seconda che dice soppressa?

Se tuttociò è vero bisogna dire che per le cause d'appello è abolito il procedimento formale.

Io dico questo, è così esteso oggi il procedimento sommario, che è oggi diventato ordinario, l'ha detto il signor ministro l'altro giorno, poichè oggi la maggior parte delle cause si trattano con questo sistema.

Donde inferisco che se il sistema delle procedure che si propongono di seguire per l'avvenire non è adattato a tutte le cause, non sarà mai adatto a quelle che attualmente si trattano col procedimento sommario, poichè con questo sistema si trattano molte cause complicatissime; se no allora si torni all'antica. Si è detto che ho mal capito il concetto del progetto e del controprogetto.

Io ho detto che come oggi è regolato, il procedimento sommario non potrebbe estendersi a quelle cause, che per legge e per autorità di magistrato si trattano con questo procedimento. Ed ho detto che quello che si è proposto e dal ministro e dall'Ufficio centrale segna un miglioramento.

Qualche peccarella v'è; ma sono cose che si possono togliere in 21 ore.

Mi si è detto, che bisognerebbe allora rifondere tutto il Codice di procedura civile. No, il mio alinea è simile, come ho detto, all'art. 392 del Codice di procedura civile che dice così:

« Nelle parti non espressamente regolate nel presente capo con cui si rogola il procedimento sommario, il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, fin quanto sia applicabile ».

Ed io che cosa dico nel mio alinea? Applicate al procedimento sommario tutte quelle disposizioni che stanno per il formale in senso inverso, inclusio unius, exclusio alterius.

Io ora parlo servendomi solo della memoria, non ho qui libri; ma mi ricordo che in un bel commentario di procedura civile, vi sono indicati tutti gli articoli del procedimento formale che possono adattarsi ai due sistemi; questi articoli forse non arriveranno a 15. Ora mi permetto osservare all'Ufficio centrale ed al signor ministro (che io credeva favorevole al procedimento sommario) quelle regole che date sul procedimento sommario ristrette a certe cause, estendetele a tutte. Perchè, lo ripeto, se quelle forme che date non valgono per tutte le cause, non valgono nemmeno per quelle che attualmente si trattano con questo sistema.

Credo, come ho già detto, che vi è qualche cosa a notare per esempio a riguardo della notificazione, riguardo all'obbligare il convenuto sempre a depositare fin da quattro giorni prima dell'udienza i documenti. Quando siano costituite da tutte le parti i procuratori si potranno fare delle comunicazioni reciproche; ma finchè non saranno costituiti i procuratori, alcúne volte il convenuto dovrà comparire per un interrogatorio in persona o per mezzo del procuratore speciale, certamente i mezzi probatori sono necessari, e occorrono tanto nelle cause a procedimento sommario, come in quelle a procedimento formale. A me pare che non si possono evitare i mezzi probatori.

Nè nel maggior numero dei casi non si può fare a meno dei preventivi avvisi e delle notificazioni dall'una all'altra parte.

Ma in che consiste il vantaggio del procedimento sommario? Oltre che nella brevità consiste anche in questo, che abbiano le parti litiganti un necessario sviluppo, nel proporre, nell'accertare le loro ragioni ed i loro diritti. Bisogna dare quindi dei termini necessari per fare tutto questo.

E quando ciò sia fatto, si vedrà che eziandio in quelle località in cui non è tanto favorito il procedimento sommario, si gradirà che sia messo in esecuzione; perchè non si tratta che di togliere quello che non è necessario.

Se non volete con un solo colpo decisivo fare dei mutamenti, fate pure, ma applicate il mio sotto-emendamento colla prima parte dell'emendamento. Ammettete che si rimandino al procedimento formale tutte quelle cause nelle quali per la loro complicazione si crederà necessario.

Ho detto queste cose solamente per ispiegare il mio concetto; del resto già prevedevo che il mio emendamento non sarebbe stato accettato.

Io darò il mio voto favorevole alla legge co-

munque sia; ne insisto che si discuta più oltre il mio emendamento. Spero che verrà un giorno in cui altri vi rapirà la gloria che oggi volevo a voi attribuire.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Farò una sola osservazione. In primo luogo se l'Ufficio centrale non persistesse nella sua opinione espressa in fine della pag. 7, in fondo alla prima colonna ed in principio della seconda, che cioè la soppressione dell'alinea (non può dubitarsi che lasci integra la facoltà), qualora non persistesse in questa opinione mi permetterei di insistere perchè venisse reintegrata la clausola di riserva che ho apposta nel mio progetto.

Quindi vede l'onor. Salis che a questo riguardo noi non potremmo essere in discussione, perchè bisognerebbe che sorgesse una discussione fra l'Ufficio centrale e me...

Senatore SALIS. Io rinuncio al mio emendamento.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia... Questa è una semplice spiegazione. L'onor. Salis ha fatto un'osservazione molto ingegnosa.

L'art. 392 dice, che nelle parti che non sono provvedute dal procedimento sommario si provvede, per quanto è applicabile, colla discussione. Ma la locuzione dell'emendamento dell'onorevole Salis è precisamente l'opposto. Sono soppresse tutte queste disposizioni, salvo in quanto siano applicabili. Ma se è dire che si applicano per quanto sia possibile, è già nel 392; ma se sopprimiamo gli articoli e diciamo: rivivono soltanto per quanto siano applicabili (forse non capirò completamente il concetto) credo che andiamo in una proposizione assolutamente inversa.

Del resto, attenderò le dichiarazioni dell'Ufficio centrale per vedere quali siano le proposte su cui debbo insistere.

Senatore COSTA, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, relatore. lo credo di rendermi interprete del sentimento del Senato rallegrandomi del vigore giovanile e dell'autorità grandissima colla quale il nostro collega, onorevole Salis, ha proposto oggi alla discussione del Se-

nato delle questioni veramente gravi ed importanti.

Credo pure di rendermi interprete del sentimento del Senato riconoscendo che molte delle cose da lui dette sono assai serie e meritevoli del più attento studio. Ma debbo associarmi alle preghiere ed al voto espresso dall'onorevole guardasigilli, che cioè egli non voglia insistere nel suo emendamento e che lasci che le sue idee formino argomento di ulteriori studi, trovino ulteriore sviluppo in altri e più ampi progetti di legge.

Il nostro collega fa una proposta principale, ed una proposta subordinata.

La proposta principale si riassume in questo: di ridurre ad una sola le due forme di procedimento esistenti nel nostro Codice di procedura civile, preferendo, fra le due forme vigenti, la sommaria, secondo le modificazioni contenute nel progetto di legge ora in discussione.

La proposta subordinata consiste in questo: che si voglia almeno stabilire come regola il procedimento sommario e come eccezione il rito formale.

Ora io non entrerò nell'esame del merito delle gravi quistioni da lui sollevate; ma mi arresterò a delle considerazioni estrinseche le quali, credo, lo persuaderanno a non insistere nella sua proposta.

È vero quello che ha detto l'onor. guardasigilli, che se noi volessimo accettare la proposta principale fatta dal nostro collega Salis, noi porteremmo al nostro Codice di procedura civile una riforma così radicale da cambiare sostanzialmente i concetti fondamentali ai quali è ispirato.

Ora il nostro collega che ha tanta autorità e tanta esperienza, deve riconoscere che una riforma di questa natura non può essere improvvisata e sopratutto col mezzo di un emendamento, che il senatore Salis ha certamente meditato, ma che per l'Ufficio centrale e per il Senato sarebbe quasi improvvisato.

Ora per quanto nella scienza ed anche nella pratica si manifesti una grande tendenza a preferire il procedimento unico, io non credo che intorno alla grave questione siasi detto ancora l'ultima parola e sopratutto siasi ben determinato quale dovrebbe essere la forma dell'unico procedimento da preferirsi.

Nè questa è la sola ragione estrinseca per la quale prego il proponente a non insistere.

La riforma, per verità, non è tanto urgente come egli ha creduto di poter affermare. Egli stesso ha ammesso che vi sono provincie nelle quali il procedimento sommario, anche col Codice attuale, non solo è diventata la regola ma quasi la forma esclusiva con la quale si trattano le cause.

Se, dunque, i costumi, se le abitudini giudiziarie hanno già fatto quello che il collega propone di fare per legge, parmi si possa attendere a studiar questa importante riforma con calma, senza che del ritardo possa la giustizia menomamente soffrire.

Ma nel corso del suo ragionamento, il nostro collega è pur venuto a dare alle nostre proposte sull'articolo 389 una interpretazione la quale non è conforme ai nostri intendimenti. Egli ha creduto che colle modificazioni introdotte al numero secondo dell'articolo 389 siasi inteso di vietare l'uso del procedimento formale nelle cause in grado di appello.

Quale sia stato il nostro intento venne rilevato dall'onorevole guardasigilli: nè credo necessario di insistere di soverchio intorno a questo argomento, sembrandomi di essermi abbastanza chiaramente espresso nella relazione.

All'Ufficio centrale è sembrato affatto superflua la riserva della facoltà di ordinare il processo formale, dal momento che la disposizione dell'art. 391 continua ad aver vigore.

È sembrata anzi pericolosa, giacchè l'esprimerla in questo caso speciale avrebbe potuto servire di argomento per sostenere che rimaneva esclusa in ogni altro: il che sarebbe stato erroneo e pericoloso.

Nè può esservi dubbio che tale facoltà sia tolta giacchè, con la formola adottata nella prima parte, dell'art. 1, rimangono identici i rapporti d'interpretazione fra l'antico ed il nuovo art. 389 con l'art. 391, che rimane indubbiamente in vigore.

Io prego quindi l'onorevole guardasigilli di voler prendere atto di queste dichiarazioni che a me sembrano esaurienti e di non insistere nel chiedere che venga ripristinata una riserva le quale, nel nostro modo di vedere è perfettamente superflua e può essere pericolosa.

Io non credo di dovermi estendere ed esaminare le altre osservazioni fatte dal nostro collega Salis sulle altre disposizioni del progetto. Mi riservo di farlo nel corso ulteriore della discussione nel caso che egli insista, augurandomi di potermi trovare d'accordo con lui.

Senatore SALIS. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Io non mi sono persuaso; perchè mi sono ispirato al Codice ginevrino, mi sono ispirato alle idee che si trovano nelle autorità che ho citato; e non voglio altro se non che si resichi dal procedimento formale tutto quello che non è necessario, tutto il superfluo, tutto quello che intralcia, sia qualunque, e si riduca in forma più semplice, ma badando sempre a quel principio di lasciare a tutte le parti il libero esercizio del loro diritto. Voglio dire il necessario sviluppo delle loro ragioni.

Ecco quello che semplicemente io sostengo e questo è necessario in tutte le cause.

Imperocchè è grande il numero delle cause che oggi si trattano col procedimento sommario e ripeto se queste forme non valgono per tutte, non valgono neanche per le altre. Del resto ho ritirato il mio emendamento e voterò la legge perchè vi è molto da guadagnare, ma non è stato detto questo nè nella relazione nè nella legge scritta...

PRESIDENTE. Onorevole guardasigilli accetta il numero due?

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia... Accetto il numero due come è proposto dall'Ufficio centrale.

Prego soltanto l'onorevole Salis a ritenere che nella relazione alla fine della prima colonna della pagina sette ed al principio della seconda colonna ha fatto la dichiarazione che a me non va.

Senatore SALIS. Mi sarà sfuggita. Lo dicevo solo per notare l'innovazione.

Senatore CALENDA V. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDA V. Il relatore dell'Ufficio centrale ha reso ragione della locuzione adottata in quest'articolo, e del pieno accordo che è tra l'Ufficio centrale ed il ministro circa la soppressione delle parole: « salvo ecc. ».

Io prendo a parlare in seguito ad un invito direttamente a me fatto dall'onor collega Salis, quando col ricordar l'epoca di mia presidenza alla Corte d'appello di Trani, invocava me testi-

mone che col procedimento sommario, quale è scritto nel Codice, ivi trattavansi tutte le cause civili.

E colgo ben volontieri l'occasione per chiarire cosa ivi fosse il procedimento sommario, come la pratica lo intendesse nelle provincie meridionali, e poi per rivolgere una raccomandazione

al guardasigilli. È vero: tutte le cause, complicate che fossero, erano trattate col procedimento sommario; però, mel consenta l'onor. Salis, era sommario di nome, ma in realtà era un procedimento che gli avvocati e le parti si erano foggiato a modo loro, accomodando ad essi di essere possibilmente sciolti da vincoli; ed il processo sommario nel modo, onde era congegnato nel Codice ne porgeva loro un facile pretesto. Come volete infatti che una parte citata appena da dieci giorni per una contesa di straordinaria importanza, forse per lei d'ingente valore, comparisca a udienza fissa, ignara dei documenti, delle armi che imbrandisce l'attore, e l'attore a sua volta ignaro delle eccezionie difese per le quali l'azione sua giudiziaria può essere disfatta; e l'uno e l'altro gettando sul banco del cancelliere un fascio di documenti si dicano a vicenda: leggeteli, studiateli, difendetevi, datemi sul momento scritte le vostre domande; e, voi giudici, sentite lo svolgimento della causa, e decidete? Sembra qualche cosa d'impossibile. Eppure parti ed avvocati si erano accomodati a cotesto procedimento; ci si erano accomodati in ogni sorta di causa, perchè nel fatto era quello che li scioglieva da ogni freno, li rendeva padroni di trattare la causa con la sollecitudine massima, quando loro piacesse, senza impacci di termini per repliche e controrepliche e difese scritte, e chiusure e riaperture d'istruzione. Quando poi interessava guadagnar tempo, si ricorreva a una disposizione del regolamento generale giudiziario, all'art. 247 (comune, onorevole guardasigilli, a tutti i procedimenti, al formale e al sommario) che dà libito alle parti contendenti di differire la causa quante volte loro piaccia, e che costituisce i magistrati nella impotenza d'impedire, per i ripetuti, continuati rinvii, che le cause si trascinino sui ruoli, la decisione ne sia indefinitamente protratta, e appaia quasi da parte loro un niego di giustizia, poichè per la iscrizione della causa sui ruoli sono giuridicamente investiti della cognizione di essa, e

posti nel debito di risolverla. E quando, da impedire un soverchio ingombro di cause nei ruoli di udienza, che turbava il retto funzionare della giustizia, un qualche presidente dopo molteplici rinvii ne ha imposta la cancellazione dal ruolo, e ha così tentato di porre un freno a ciò che aveva apparenza di eccessiva licenza, bene non gliene ha incolto.

Ora, chi può ravvisare in cotesta pratica giudiziaria quel processo sommario secondo il concetto del legislatore italiano, che immagina potere con esso essere una causa discussa davanti al magistrato, e se occorre, decisa in soli dieci giorni dalla citazione, quando invece non mesi, ma lunghi anni è necessità aspettare per vederla, con cosiffatto metodo, definita?

Non era e non è, così trasformato, più un processo sommario, inspirato a grande celerità, e non ha neppure le garantie del formale che, assegnando alcune settimane allo svolgimento delle difese vicendevoli, prepara convenientemente la istruzione della causa, evita qualunque sorpresa, e in un periodo immensamente più breve mena i giudizi a compimento.

Un procedimento a questa guisa trasformato può fare il comodo de' litiganti, ma non risponde ai veri interessi della giustizia che è pur l'interesse delle parti; le quali da cotesto lungo trascinarsi della contesa non possono non risentire grande tormento: e a noi magistrati assai di frequente è accaduto ricevere reclami de' litiganti contro i propri difensori pel facile mutuo condiscendere ai rinvii delle cause, e invocarne il non certo potere perchè a codesta smania del differire fosse posto un limite.

Egli è perciò che meglio disciplinando il procedimento sommario, si è tolto il pretesto e la causa prima a cotesti rinvii, e alla buona amministrazione della giustizia: e lo si è tolto provvedendo in forma precettiva sì ma non obbligatoria - poichè non vi ha decadenza o perdita di diritti - a ciò, che non si possano le parti presentare alla udienza se pria non sieno bene edotte delle mutue domande ed eccezioni, de' documenti e delle prove cui esse si appoggiano, delle armi che ciascuna a sua difesa imbrandisce, onde il duello giudiziario celere sì, ma proceda con piena lealtà.

Di qui il precetto che almeno 4 giorni prima della udienza e l'una e l'altra parte presenti i documenti, e 21 cre prima riassuma nella.

comparsa conclusionale le domande od eccezioni; e, sanzione a cotesto nuovo precetto ove da una delle parti non sia osservato, il diritto nell'altra di ottenere il rinvio della causa, che non può andare oltre i trenta giorni.

Quando poi cotal provvedimento sia posto d'accordo con un altro che il guardasigilli vagheggia, di restringere i differimenti ad uno solo, sia lungo quanto si vuole, provvedendo con altre eque misure a nuovi non preveduti. impedimenti di difensori, senza ritardare di troppo la decisione della lite, e senza imporne la cancellazione dal ruolo; avremo impedito le sorprese, e avremo lasciato al procedimento l'impronta sua propria, la possibilità cioè che al giorno fissato nella citazione la causa si tratti; pur facendo, con la permissione di un primo rinvio da non eccedere il mese, larga parte a quegli eventi pei quali non riesca alle parti o al difensore di ricevere in tempo, per comunicarli all'avversario, i documenti necessari alla giusta estimazione della controversia.

Quest' è lo scopo che ci siamo proposti, Governo e Ufficio centrale; eliminare cioè quanto d'imperfetto, d'incompiuto è nel procedimento sommario; non già creare un procedimento nuovo, un procedimento unico, il procedimento, mi si passi la parola, ordinario, comune a tutte le cause. La parola stessa sommario, che il collega Salis non chiede di mutare, dice di per sè che la trasformazione del procedimento sommario in ordinario non potrà scompagnarsi da una precedente riforma dell'ordinamento delle magistrature e dei giudizi. Il procedimento intanto è sommario, in quanto ce ne sia un altro, che la legge presente dice formale, e suppone fosse il procedimento più comune, sebbene tale nol consideri la pratica de' giudizi; ed a noi pare che, accogliendo il progetto di riforma con quelle piccole emende proposte dall'Ufficio centrale, noi avremo risposto al bisogno attuale; che è di mantener; ne' limiti del minor dispendio, congiunto a grande celerità, evitando le sorprese e le insidie, una forma di procedura con cui oggi si tratta più che il 90 per cento delle cause. Ondé, poichè a cotesto bisogno pienamente il progetto emendato soddisfa, ancor io confido che l'onorevole collega Salis non voglia insistere nel suo emendamento che, senza servir meglio agl'interessi de' litiganti, uscirebbe dai mo-

desti limiti del progetto che è stato sottoposto all'approvazione del Senato, è di cui l'Ufficio centrale il crede meritevole.

Senatore SALIS. Domando la parola per un fatto personale,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Non vorrei che l'egregio collega avesse creduto che io voglià difendere il procedimento sommario quale è stato disciplinato nel Codice di procedura civile attuale. Io anzi ho approvato, ho lodato il progetto presentato dall'Ufficio centrale; io voglio il libero svolgimento delle cause colla celerità; e specialmente il vantaggio maggiore nel procedimento sommario è quello di farsi tutto in udienza. Presentatesi le parti a giorno fisso, se quel giorno una delle parti dice che non è préparata si dia un termine di dieci giorni per presentare gli atti, così nella replica che nella contro replica. Si fa tutto nella udienza, cosa che oggi non si fa nel procedimento formale.

Tutti convengono in quanto io ho detto. È così che si trattano le cause, ma poi nessuno vuol convenire di applicare le mie teorie:

Io ritiro il mio emendamento, non perchè sia convinto che non sarebbe utile, ma perchè tutti opinano che sia di difficile attuazione.

Io credo invece che in 24 ore si potrebbero fare le correzioni a perfezione della riforma.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Hà facoltà di parlare.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Se l'Ufficio centrale non ha potuto smuovere con la sua autorità le opinioni e convinzioni dell'on. Salis, anche io rinuncio a poterlo fare. Lo pregherei però a volermi permettere che, mentre rispondo all'on. senatore Calenda, io dica alcune cose che forse, dico forse perchè non ambisco di sperare tanto, forse muoveranno qualche dubbio nell'animo e nelle convinzioni dell'on. senatore Salis.

Io ho detto che i rinvii erano una delle piaghe del nostro andamento giudiziario ed opportunissimamente l'on. Calenda parlava dell'art. 247 del regolamento giudiziario, il quale si completà con l'art. 270, ma che ha la sua radice nell'art. 348 del Codice di procedura civile. Citando l'art. 348 del Codice di procedura civile e costruendo sopra queste disposizioni così precise ed assolute quel sistema che già l'ono-

revole senatore preannunciava, ed io vorrei stabilire, vedra l'on senatore Salis come non era affatto fuori di proposito l'osservazione che io gli faceva perche volesse l'asciare sussistere tutti gli articoli che egli avrebbe voluto intieramente soppressi.

Infatti, la legge che è nel Codice di procedura civile vuole che le cause siano iscritte a ruolo. Mi permetta il Senato che io dica questa cosa, non per illuminare gli egregi senatori che sono periti nelle cose giudiziarie, ma appunto perchè il concetto delle mie parole sia più chiaro anche a coloro che non sono pratici di queste discipline.

Ebbene, tutte le cause si debbono iscrivere in un ruolo; l'art. 348 vuole che le cause debbano essere chiamate all'udienza secondo l'ordine della iscrizione.

Dunque, questo è il concetto fondamentale della disposizione legislativa, imperativa, assoluta.

Ma che cosa ne avviené?

Ne avviene che, come già si osservava, le parti, anche di consenso, domandano un rinvio.

Vi è un ántico dettato che dice: ubi partes non dissentiunt, judex concedere debet; pare adunque in apparenza che allorquando le parti sono di accordo nel chiedere un rinvio il giudice non possa che concederlo.

Ebbene, io ho un concetto diverso; le parti sono perfettamente libere finche la causa non è iscritta a ruolo, ma quando è iscritta a ruolo è il giudice che è investito nella causa, e sarebbe contrario assolutamente alla dignità ed all'ordine della giustizia e del servizio importantissimo che sta in sue mani la facoltà d'impedire al giudice di pronunciarsi. Vero è che le parti ordinariamente ricorrono all'espediente di far cancellare la causa dal ruolo, del che esse hanno facoltà, ma il giudice vedrà quali sono i casi e quali sono le conseguenze di quella pronunzia che sarebbe per emettere a questo riguardo. È se ho à dire il vero, io ho in animo di coordinare l'articolo 247 coll'articolo 270.

Se l'art. 270 in ordine di disciplina da la facoltà al giudice di anticipare soltanto la chiamata nella stessa udienza delle cause, quando i difensori siano impediti, non è egli evidente che i difensori non possono pretendere altro rinvio diversamente da quello che sta nell'ordine della chiamata della stessa udienza? Ebbene io dirò un fatto che mi ha colpito grandemente.

Un giorno mi si presentò un egregio magistrato che presiede una sezione di una delle Corti di appello del Regno. Ebbene siccome parlavamo di giusti inconvenienti dei rinvii, egli mi disse, come a prova della sua tenacia, della sua giustizia, che egli non aveva mai concesso oltre un quinto rinvio. Veramente io mi meravigliai, perchè effettivamente si possono concedere due rinvii per cause gravissime, ma non si deve eccedere.

E qui, mi potreste dire, e qui ripiglio ancora l'argomento, perchè volete saperne più voi dello interesse delle parti?

Ebbene, io qualche volta ho un'opinione precisamente in questo senso. Le parti non sono presenti, non conoscono perfettamente nè i loro diritti, nè i loro interessi. Esse hanno piena fiducia nei loro difensori, quindi devono cedere e cedono facilmente alle persuasioni dei loro avvocati. Ma il giudice deve essere lui a pronunziarsi, a stimare i casi nei quali debba dare o non dare questo rinvio ulteriore.

Ma fatte queste dichiarazioni che mi furono suggerite dalle parole benevole del senatore Calenda, io dico: siamo d'accordo sul n. 2, dell'art. 389: siccome non si aboliscono gli art. 391 e 452, questi rimangono in pieno vigore, massime dopo la dichiarazione che propose l'Ufficio centrale di dire non « modificazione degli articoli », ma « sostituzione », ed è naturale che rimangano nel loro vigore, essendo noi certi per giurisprudenza che gli emendamenti soppressivi non possono avere quella efficacia che hanno gli emendamenti dichiarativi, tuttavia siccome è intrinsecamente portato dalla ragion di diritto che modificandosi un articolo del Codice e lasciandosi gli altri nel pieno vigore senza che occorra di rafforzarli con una riserva, così noi sàremo intesi e piacerà all'onor. Salis, come lo prego a voler consentire, che la riforma colla quale si sancisce il procedimento sommario per tutte le cause di appello, è una riforma importantissima, e dovrebbe contentare anchè coloro i quali non credono molto nella efficacia del procedimento formale.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onor. Salis e accettata dal signor ministro la redazione dell'Ufficio centrale, pongo ai voti il numero nel testo che ho l'etto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 390. — Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza; si osservano le seguenti norme:

1. Le parti, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine per comparire, depositano in cancelleria i documenti di cui intendono valersi, corredati da un elenco che, certificato esatto dal cancelliere, viene restituito al depositante; e ventiquattro ore prima dell'udienza, depositano le rispettive comparse conclusionali.

I procuratori delle parti, esibendo al cancelliere il mandato, hanno diritto di prendere cognizioni dei documenti e delle comparse conclusionali, e copia od estratto in forma legale, a loro cura e spesa, dei documenti medesimi.

Alla seconda parte di questo n. 1, il signor senatore Castagnola propone che si sostituisca la seguente dizione:

« I procuratori delle parti, esibendo al cancelliere il mandato, hanno diritto di avere la consegna della comparsa conclusionale e dei documenti nel modo indicato dall'art. 167 del Codice di procedura civile, od anche di prendere copia od estratto in forma legale, a loro cura e spesa dei documenti medesimi ».

CASTAGNOLA.

Il signor senatore Castagnola ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Io darò il voto favorevole a questo progetto di legge. Credo però molto esagerati gli appunti che si fanno al procedimento sommario come è attualmente applicato. Non potrei invero ammettere le critiche fatte da un egregio membro dell'Ufficio centrale. Non posso ammettere l'accusa contro un'intera classe di professionisti di servirsi del procedimento sommario come di un mezzo per prolungare all'infinito le cause, pel loro comodo o tornaconto. Forse ciò potrà accadere in qualche regione; ma certo ve ne sono altre nelle quali i consulenti sono rigidi osservatori del loro dovere.

Ma alle volte la necessità della difesa im-

pone il rinvio e qualche volta un lungo avvicendarsi di rinvii è prescritto dalla legge nei giudizi sommari. Ed è in ragione di questa considerazione che io lodo l'Ufficio centrale per aver conservato il procedimento formale di fianco al sommario, perchè in certi casi il procedimento sommario presenta tante formalità, che non si può arrivare alla fine di una causa. Questo avviene quando vi sono molte parti in giudizio; quando ad esempio furono citate per proclama; molti sono i comparsi e poi nel corso del giudizio uno muore, lascia eredi, il minore diventa maggiore, la figlia va a marito, muore il procuratore e così di seguito.

Figuratevi una causa a rito sommario in cui vi siano 50 o 60 parti, e in cui avvengano queste periodiche mutazioni! Ogni volta che la causa sarà chiamata in discussione bisognerà forzatamente rinviarla per regolarizzare gli atti.

Almeno col procedimento formale avete il mezzo di finirla. Una volta che la causa è ferma a ruolo qualunque mutazione non dà più luogo a riassunzione d'istanza neppure a citazione per la sostituzione del procuratore che si rese defunto. Vi sono poi anche altri casi in cui i rinvii sono necessari. Sta bene che la giustizia sia sollecita, segua il movimento ferroviario, telegrafico il quale deve avere anche la sua corresponsione nell'amministrazione della giustizia; sta bene che questa armonizzi con quella rapidità ch'è pur un portato del moderno progresso; ma figuratevi il caso in cui dovete avere dei documenti che non sono in paese come, avviene specialmente nelle questioni commerciali in cui dovete procurarveli dall'India, dall'America, da lontani paesi, nei quali avvennero sinistri urti di navi, naufragi? Come volete voi entro trenta giorni strozzare l'istruzione della cansa?

Permettetemi che io v'osservi che tante fiate son le parti stesse che desiderano un differimento; che tutti questi differimenti non tornano poi a danno, perchè tante volte finiscono in una transazione, e se voi al principio, quando sono ancora acute le passioni, quando è ancora viva l'irritazione volete spedir la causa, certamente avrete una sentenza, ma molte volte purtroppo con quel giudicato, radicherete le inimicizie tra famiglia e famiglia, ed il danno sociale sarà anche maggiore.

Dunque acceleriamo pure questo procedimento

sommario, il suo movimento sia rapido; è questo il concetto che governa il mondo morale, che tutti ci anima; però non lanciamo troppo facilmente gli strali contro l'attuale pratica forense, perchè molti di quelli che a prima vista ci sembrano inconvenienti, non sono che portati necessari delle cose.

Di più osservo, o signori, che col sistema della pratica attuale noi abbiamo una grande guarentigia, la quale, viene a sparire col progetto elaborato dall' Ufficio centrale. Questo progetto in tutte le altri parti io credo proprio meritevole dell'approvazione del Senato; ma non in quella che tratta della comunicazione dei documenti.

Col sistema attuale come procedono le cose? Uno cita, e naturalmente produce documenti sui quali appoggia la sua domanda.

La parte convenuta si presenta all'udienza, dichiara che intende esaminare questi documenti. Vi sono deduzioni d'incombenti, lunghi articoli di prove testimoniali, interrogatori, istanze di perizie. Il difensore del convenuto dichiara di non poter deliberare all'istante; che ha d'uopo di conferire col cliente, e domanda quindi un rinvio.

Naturalmente questa domanda è fondata; il rinvio vien concesso. E frattanto l'avvocato, la parte non veggono cogli occhi altrui, hanno in loro mano i documenti, il preciso tenore degl'incombenti, giacchè la comunicazione è loro stata fatta all'udienza; possono quindi deliberare con maturità di giustizia e cognizione di causa.

'Ma quando la parte vuole che la causa si spedisca immediatamente, non aspetta di far queste comunicazioni all'udienza, le fa anticipatamente. Con questo temperamento c'è il mezzo di togliere alla parte avversaria il pretesto di chiedere il rinvio.

Se voi vedete che la parte avversaria fa produzione di documenti, fa istanze per incombenti all'udienza all'unico scopò di protrarre la causa niente vi vieta di deliberare all'udienza onde la causa sia immediatamente spedita.

Dunque vi è anche nell'attuale ordine di cose un"modo col quale si può spedire con sollecitudine, senza protrarre le cause per farne un indebito lucro, ma nel tempo stesso col sistema che vige sono assicurati gl'interessi delle parti è della giustizia che vuole escluse le sorprese, essendovi agio di ponderare il sistema avversario prima che la causa sia spedita.

Se volete escludere le sorprese dovete venire al concetto fondamentale che la parte contro la quale si producono documenti, contro cui chiedete degli incombenti, possa ponderatamente esaminarli, o debba averli sotto gli occhi nella tranquillità dello studio del suo consulente.

Ripeto che la pratica e la prudenza dei magistrati ha soddisfatto in modo conveniente a tutte queste esigenze, anche nei casi di somma urgenza.

Dico questo ad onore anche dell'egregio Calenda, di cui testè io mi sono azzardato a combattere talune affermazioni.

Ricordo una causa elettorale che si agitò quando egli presiedeva la Corte di appello di Genova. Era questione di partiti, il partito che era al potere aveva cancellato dalle liste elettorali non so quante migliaia di elettori, l'altro partito faceva istanza che fossero reintegrati; la parte che aveva cancellato gli avversari domandava un rinvio di 6 o 7 giorni per l'esame dei documenti, mentre le elezioni dovevano avvenire dopo tre giorni. Il presidente Calenda disse: domandate un rinvio per l'esame dei documenti ed è giusto che l'abbiate, però siccome fra tre giorni vi sono le elezioni, e per quel giorno la sentenza deve essere pubblicata, così essendo ora mezzogiorno, rinvio la discussione della causa alle 3. E durante queste tre ore i documenti rimasero in possesso della parte avversaria.

L'Ufficio centrale, col suo emendamento stabilisce che i documenti siano depositati in cancelleria, e fin qui vi è nulla a dire, anche l'articolo 167 del Codice di procedura vuole che la comunicazione alla controparte si, faccia per mezzo della cancelleria. Questa disposizione era ripetuta nel progetto del guardasigilli, e fin qui non si stabiliva alcuna innovazione al sistema attuale, perchè naturalmeute non essendo abrogato l'art. 167, ed essendo stabilito che nei procedimenti sommari si applicano le disposizioni del procedimento formale, per quanto è possibile, io ne conchiudeva che si sarebbero benissimo depositati in cancelleria i documenti e le comparse, ma che sarebbero state sempre applicate le disposizioni dell'art. 167, per cui alla parte avversaria si devono consegnare i documenti. Il consulente non sarebbe obbligato

a leggerli nella cancelleria, li porterebbe nel suo studio, coll'obbligo poi di restituirli; ove poi vi siano documenti originali che non è prudenza il consegnare, quelli che nella pratica si dicono inamovibili, allora di quelli si offre la copia autentica. Ripeto, questo sistema si applicava anche alle cause trattate con rito sommario e non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

Ora l'Ufficio centrale propone una innovazione che a me sembra assolutamente pericolosa.

Potrà la parte prendere cognizione; sta scritto così. E se interpreto bene, ciò vuol dire, che non potrà trasportarli (Segno di assenso del relatore).

L'egregio relatore mi dice che ho colto nel segno. Ebbene io dico: voi sconvolgete tutto un sistema sul quale basa il nostro Codice. Voi togliete una delle principali garanzie nell'amministrazione della giustizia, del diritto di difesa, che è quello di potere esaminare comodamente i documenti, e non già tumultuariamente.

Ma, signori senatori, voi forse non andrete molto nelle cancellerie; ma, siamo uomini pratici! È quello il luogo per fare un riposato esame dei documenti, del sistema di difesa dell'avversario.

Generalmente l'amministrazione della giustizia non rifulge molto per lo splendore del suo tempio; splenderà per la maestà dei magistrati; ci sarà la giustizia, ma la grazia non c'è in quei locali.

La grazia è rimasta presso il guardasigilli, ed egli non l'ha comunicata ai locali. (*Harità*).

Totti i locali spesso sono indecenti; ma le cancellerie generalmente sono vere topaie.

Se l'egregio relatore, a cui sono affidati gli interessi patrimoniali dello Stato; se l'egregio guardasigilli, splendore ed onore del foro subalcino, ritornerà all'esercizio della sua professione, io credo che si troveranno molto a disagio, se in qualche causa importante dovranno recarsi col loro procuratore ad esaminare proprio questo documento nelle cancellerie, in mezzo a quello sbatacchiare di porte, a quelle correnti d'aria, sopra sedie sdruscite, banchi polverosi, fra il vociare d'uscieri, di commessi e di procuratori: un vero pandemonio.

Siamo dunque pratici; vorreste obbligare

uomini come Pasquale Mancini, Giuseppe Pisanelli, Adriano Mari, Andreucci, a recarsi in quei luoghi; c'è qualcosa che proprio urta col decoro e la convenienza.

E allora io dico: ma che necessità vi è di innovare questo sistema, il quale non v'ha dato giammai alcun inconveniente? Invece, colleghi dell'Ufficio centrale, il vostro sistema sarà precisamente esiziale; toglie tutti i benefizi che volete ottenere; le sorprese che sono inerenti alla procedura sommaria.

Con questo esame tumultuario che voi farete fare da un procuratore che vi riferirà le tante volte inesattamente le cose, sarà possibile la sorpresa, sarà possibile che in mezzo a molti documenti di poco momento non vediate quello sostanziale sul quale poggia il sistema d'attacco, non scorgiate quando latet anguis in herba.

Credo che sia meglio lasciare le cose come sono. Voi asserite però che si può prendere la copia dei documenti. Sta benissimo; dunque riconoscete il diritto che io ho di consultare riposatamente e con agio il documento. Ma in primo luogo questo temperamento porta una spesa, e voi che vi preoccupate di diminuirle, le spese (ed in ciò vi va data lode), vi mettete con questa disposizione in contraddizione.

Se io debbo prendere copia di questi documenti che possono alle volte essere molto numerosi, debbo farlo in forma legale, autentica, vale a dire su carta bollata, quindi la spesa alle volte può essere ingente.

E se i documenti son molti, potrò io averne la copia nel breve termine che voi prefiggete; questa facoltà sarà conciliabile colla rapidità del procedimento sommario?

Io adunque credo che questo sistema che si vuole introdurre produrra molti inconvenienti e nessun vantaggio.

Ma mi diceva amichevolmente l'egregio amico onor. Costa, intanto questi documenti col vostro sistema si portano via, non si restituiscono più e la causa non va avanti; noi vogliamo il rapido svolgimento della tela processuale. Ma, non c'è rimedio nell'art. 170 del Codice di procedura civile? Non si può multare il procuratore che non restituisce i documenti, non si può anche sospenderlo dal suo ufficio?

Mi pare quindi che inconvenienti non ve ne siano. Io sono convinto di quello che ho detto,

non so se l'Ufficio centrale, e l'onorevole guardasigilli accetteranno la mia proposta; se non l'accetteranno ne sarà sicuro il naufragio e dovrò fare anch'io come ha fatto l'onor. Salis e ritirarla, per non incomodare inutilmente il Senato a votare.

Se non altro la mia voce varrà come un avvertimento dei futuri inconvenienti.

Se l'articolo, come è proposto passerà, avverranno due cose: o resterà lettera morta, e la maestà della legge non ci avrà guadagnato nulla, oppure sorgeranno tanti clamori per parte dei consigli degli avvocati e dei procuratori, che non passerà molto tempo che sarete costretti a modificarlo.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento svolto dal senatore Castagnola è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, relatore. Io, per verità, trovo una certa esitanza a rispondere all'on. Castagnola perchè egli ha poggiato tutto il suo ragionamento su di una affermazione che non ho il coraggio di contraddire, ma che non mi pare esatta.

Egli ha incominciato dallo affermare che noi facciamo una innovazione restrittiva ad un sistema che egli crede adottato generalmente, e cioè che anche nel processo sommario le parti abbiano diritto di valersi della disposizione dell'articolo 167 del Codice di procedura civile, per ritirare, col mezzo dei procuratori, i documenti prodotti e di portarseli a casa loro.

Ora, io dico la verità, non ardisco contestare che vi siano delle magistrature presso le quali questo sistema prevalga: noi abbiamo veduto purtroppo applicare il Codice di procedura in tanti modi che non ardisco davvero negare che anche questo avvenga e cioè che l'articolo 167 del Codice di procedura civile si applichi ai procedimenti sommarî. Ma se io considero l'art. 167 nella posizione in cui si trova e nei suoi rapporti colla forma del procedimento cui si riferisce; se tengo conto dell'indole del processo sommario, che si istruisce all'udienza, debbo esprimere il più fermo convincimento che l'art. 167 del Codice di procedura civile non può conci-Harsi che colle forme lente e complicate del processo formale. Il procedimento sommario si

istruisce all'udienza; dall'udienza le carte passano in mano del cancelliere, dal cancelliere al magistrato; e quindi non vi è un solo momento in cui i documenti prodotti possano passare invece nelle mani dell'avvocato per mezzo del procuratore. Il ragionamento, quindi del nostro collega, a mio parere, manca di base.

Ma prescindendo da questo, a me pare che vi sia una grave osservazione da fare contro la sua proposta. Se noi ammettiamo il sistema che egli propugna, noi avremo riformato il procedimento sommario nel senso di sostituirlo col procedimento formale: giacchè questo diritto di prendersi e di portarsi i documenti per esaminarli è una delle caratteristiche, uno dei principî fondamentali del provvedimento formale.

Ma vi è un'altra ragione per la quale io credo che egli non dovrebbe insistere nella sua proposta. Egli ha detto che lodevolmente i procuratori delle parti si scambiano amichevolmente e preventivamente i documenti, che intendono produrre, indipendentemente da ogni prescrizione di legge.

E se così è, perchè non si affida egli ai costumi, alle consuetùdini, per conseguire l'intento che si propone?

Io lo prego quindi di non insistere.

Non si arresti l'egregio nostro collega davanti a difficoltà materiali di tempo, di locali. Nelle cause semplici non hanno importanza: in quelle complicate i procuratori potranno valersi del secondo periodo istruttorio; e in .caso di necessità potranno invocare il procedimento formale.

Senatore CALENDA V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda.

Senatore CALENDA V. Debbo un chiarimento all'egregio collega Castagnola. Io ho rilevato un
fatto che è conforme alla legge, e non credo di
avere offeso nè tutti, nè una parte degli avvocati, quando ho detto che essi hanno usato il procedimento sommario, ma lo hanno plasmato,
specialmente nel mezzogiorno d'Italia, a modo
loro, giovandosi della facoltà che la legge consente di far differire la causa tante volto, quante
le occorrenze della causa richiedono, perchè
questa, senza loro disagio, sia pienamente
istruita.

Io ho enunciato un fatto vero; ed un fatto conforme al diritto non può tornare ad offesa della onorabilità di nessuno; nè a voler offendere poteva intendere l'animo di chi mira ad eliminare gli ostacoli al retto funzionare di un istituto giudiziario, e su di essi richiama l'attenzione del ministro guardasigilli.

È ben naturale che, quando non ci è freno di legge, il difensore adempia al suo mandato nel modo a sè meno disagevole e più conducente alla buona riuscita della causa, comunque il ritardo spiaccia talora al proprio cliente: non è meno vero però, che il sistema tenuto in pratica non risponda al concetto della legge, la quale col suo procedimento sommario vuole, e crede si possa, a udienza fissa a capo di dieci giorni dalla citazione, le parti abbiano a presentarsi pienamente istrutte delle vicendevoli domande, eccezioni e prove, discutere la causa e vederla dal magistrato decisa.

A complemento poi delle spiegazioni date dall'onor. relatore con la lucidità che è tutta sua, io debbo aggiungere all'onor. Castagnola che quelle obbiezioni che egli ha presentate al Senato, l'Ufficio centrale se l'era già fatte. Ma potranno, egli vi diceva, tutti gli avvocati andare lì in cancelleria a studiare i documenti? E nol potendo, l'avvocato se ne dovrà stare allo studio che ne farà il procuratore? Non sarà necessario che abbia almeno per copia comunicazione dei documenti presentati?

Noi ci siamo dibattuti tra i riguardi dovuti al decoro e alle necessità degli avvocati, e il dispendio delle parti; ma più che altro ci siamo dibattuti contro la impossibilità di attuare il proposito, che egli brama col suo emendamento raggiungere.

Ben è possibile nel procedimento formale eseguire la communicazione dei documenti alla guisa, che è scritta nell'art. 167 del Codice di procedura, il quale dispone che per 15 giorni, le diverse parti in causa possono successivamente rilevare dalla cancelleria, e presso di sè tenere i documenti avversari e in caso di ritardo a restituirli commina la multa di cinque lire al giorno, è occorrendo la sospensione: ma in quel procedimento non vi è termine a comparire e, finchè la istruzione non è compiuta, non si fa luogo alla spedizione della causa.

· Marcome sarebbe possibile nel procedimento sommario, dove le parti contendenti possono pur essere molteplici, con diversi procuratori cotesta successiva consegna di documenti?

Quanti giorni od ore dovrebbesi assegnare a ciascun procuratore per la ritenzione dei documenti, se tra il deposito e l'udienza non ci è che tre giorni liberi? E se l'un dei procuratori non li restituisce a tempo, che ne avverrà per la consegna agli altri? E se pel dì della udienza non sono i documenti restituiti in cancelleria, che ne sarà della trattazione della causa a udienza fissa?

Veda bene, onor. Castagnola, che la economia del procedimento sommario esclude assolutamente la possibilità della comunicazione dei documenti a quella guisa come è ordinata nel rito formale; tanto che oggi la legge non pensa che dei documenti rispettivi si possa avere altra notizia che, alla udienza, in presenza del magistrato: così è lontana dal supporre che la comunicazione debba farsi per copia, o mediante affidamento di essi al procuratore avversario!

E se così è, noi ci siamo detti, agevolare ai difensori cotesta cognizione e studio è tanto di guadagnato: e l'abbiamo anticipato di 4 giorni avanti quello in cui debbono presentarsi al magistrato; avvegnachè in giorni anche l'avvocato può aver modo senza suo grave disagio di recarsi in cancelleria a leggerli da sè, se non voglia starsene allo studio che ne abbia fatto il procuratore, e alle notizie scritte che questi può avere inteso la convenienza di ritrarne; risparmiando anche la spesa della copia o estratto legale, che è in facoltà sua richiedere al cancelliere, e che in ogni evento, massime in appello, gioverà alla propria difesa, qualora il documento vagliato contra producentem non fosse più ripresentato in giudizio.

La mutua cortesia dei difensori potrà ovviare anche a cotesto disagio che pur grave non dev'essere per gli avvocati, costretti necessariamente dal loro ministero a condursi nelle aule delle Corti e dei tribunali; ma fosse pure grave, non lo si poteva da noi evitare, senza snaturare il procedimento sommario.

Se ci sarà altri che proponga un mezzo che eviti cotesto disagio agli avvocati difensori, e si possa conciliare con l'indole, la celerità, ila brevità de' termini, ila certezza dell'udienza cui fu assegnata la causa, l'Ufficio centrale sarà

ben lieto di accoglierlo, facendo pago il desiderio dell'onor. Castagnola che fu pure il suo.

Esso vi ci si applicò con grande amore; ma non fu felice nelle ricerche sue, e tra il lieve disagio e lo spirito informatore del rito sommario non esitò nella scelta; tranquillo per altro in ciò che se oggi con documenti, la cui presentazione obbligatoria va fatta soltanto all'udienza, gli avvocati ebbero modo, secondo afferma l'onor. Castagnola, di prendere di essi comoda non strozzata notizia, tanto più facilmente ciò potrà essere, quando si fa precetto di portarli a notizia de' contendenti non alla udienza ma almeno 4 giorni prima di questa.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia:

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Se io non avessi spiegato il mio concetto in ordine ai provvedimenti con cui si prolungano le cause, io temerei che rivivesse in me l'antico istinto di curiale nello esame dell'emendamento proposto dall'onor. Castagnola.

Ma io sono altrettanto dell'uno come dell'altro sentimento, e quindi parlo come credo relativamente al diritto che deve lasciarsi alle parti di completare la loro difesa.

Io oso ricordare ai magistrati, come ricordo a me medesimo, che i documenti bisogna vederli, esaminarli, per diritto e per traverso.

È proprio necessario di vederli. Non è col mezzo dell'occhio del procuratore che si possono esaminare:

Tuttavolta mi preoccupo gravemente delle considerazioni esposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole senatore Calenda; e quindi oserei esporre un'opinione.

Che cosa dice l'articolo in cui si propone che le parti hanno diritto di prendere cognizione dei documenti?

Ma, quando si presenterà da una delle parti un cumulo di documenti gravissimi per le conseguenze, difficilissimi a consultare, come mai il giudice che è investito della direzione della causa, si potrà ricusare ed opporre all'istanza che faccia una delle parti, perchè i documenti gli sieno conseganti?

Petremo forse trovare un patrocinatore avversario il quale si mostri tanto geloso da impedire ali suo contraddittore l'esame dei documenti per negare anche questo modo di perfezionare, di compiere la difesa rispettiva.

Di maniera che se fossimo al caso di legge già consacrata, già promulgata e che una delle parti si trovasse avanti al giudice, avanti al tribunale o la Corte con un cumulo di documenti, io non veggo come vi sarebbe una ragione pregiudiziale che vietasse alle parti di chiedere al magistrato, al tribunale o alla Corte su che abbia a pronunciare; che il diritto che la legge gli assicura di prendere cognizione, sia esercitato in modo che corrisponda alla necessità ed al bisogno della cognizione medesima. Quindi non si stupirà il Senato se io non oso contradire alle ragioni dette dall'Ufficio centrale, e se credo che l'onorevole Castagnola dovrebbe persuadersi, che consacrato il diritto di prendere cognizione, si consacri anche il diritto di ovviare a quegli inconvenienti che egli ha creduto di segnalare al Senato.

Ho detto la mia opinione più come giureconsulto, se così piace al Senato, che come ministro, ma mi sembra che la formula usata dall'Ufficio centrale sia tale che guarentisca il diritto a tutte le parti di compiere a loro difesa:

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Debbo osservare che collo stato attuale di cose la pratica costante, alla quale accennai, che garantisce i dritti di difesa delle parti non ha mai dato luogo ad alcun inconveniente. Posso assicurare, per lunga pratica, che quando scade una causa sommaria e si fanno delle produzioni, se ne domanda comunicazione; queste produzioni, si consegnano alla parte avversaria; se ne prende nota sul foglio di udienza, e naturalmente quando la causa è richiamata per la discussione è d'uopo restituirle.

Con questo sistema che è in vigore almeno nei luoghi dove io esercito la professione, il dritto della difesa è guarentito.

Non ho bene afferrato l'idea dell'onor. guardasigilli il quale in parte mi. pareva fosse favorevole, perchè diceva che i documenti si doveviano esaminare per dritto e per traverso, ed è appunto per questo che; bisogna averli nella quiete del proprio studio.

Sarà difficile prenderne una copia per la spesa, ed anche perchè non se ne avrà sempre il tempo.

Ci si dice: se non ne prendete copia ne prenderete cognizione nella cancelleria, ed ho già fatto le mie osservazioni pratiche per le quali quello davvero non è il luogo più adatto per potere esaminare per dritto e per rovescio questi documenti.

Io prego il Senato a ritenere unicamente questa circostanza, che il procedimento sommario diventa proprio quasi universale; per le cause di commercio vi è il procedimento sommario; v'è quando è citata l'Amministrazione pubblica. Voi avete proposto che vadano a procedimento sommario tutte le cause d'appello. Ben poca messe rimarrà al procedimento formale! E mentre di tanto estendete il procedimento sommario voi venite proprio a dar di frego a quell'articolo 167 che costituisce la garanzia efficace di difesa?

Veggo che non ho avuto la fortuna di convincere l'egregio Ufficio centrale degli inconvenienti gravissimi ai quali si va incontro. Riassumo il mio concetto. Voi volete togliere gli inconvenienti che vengono dal procedimento sommario, il quale secondo è detto nella vostra splendida relazione, apre il varco alle sorprese e poi con una mano voi togliete tutto il beneficio che fate, perchè voi con questa disposizione aprite l'adito a sorprese di nuovo genere.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Sono io che, non ho la fortuna di farmi comprendere, perchè, consacrato una volta il diritto di prendere cognizione, la parte può fare istanza al tribunale o alla Corte affinchè questa cognizione si faccia in un modo piuttosto che in un altro.

Senatore CASTAGNOLA. Allora bisogna scriverlo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io mi tengo lontano da questa discussione, perchè, lo ripeto, non ammetto che un solo rito giudiziario; ma l'Ufficio centrale composto di abili e sperimentati giureconsulti, mi permetterà di ricordare alcune evenienze della vita professionale, degne di essere ponderete prima di votare precetti gravi.

Gli avvocati non sono esclusi dal mandato legislativo; anzi gli elettori danno la preferenza

agli uomini di legge e li vogliono rappresentanti. Nella Camera elettiva vi sono moltissimi giureconsulti, che esercitano in pari tempo i due uffici di avvocato e di legislatore.

I presidenti delle Corti sanno che spessissimo questi avvocati onorevoli chiedono rinvii giustificati dal servizio pubblico, dal dovere di attendere al mandato legislativo.

Altri pubblici incarichi possono giustificare simiglianti indugi. Per esempio, ogni volta che il ministro guardasigilli chiamò a sè i giureconsulti della Camera per collaborare ai lavori preparatori del Codice penale, del Codice di commerdio, o di altre leggi continuamente costoro avvisarono di non potere altrimenti attendere al lavoro, se non ottenevano rinvii di discussioni forensi.

Non di rado si spedirono telegrammi alle autorità giudiziarie. Taluni andarono perfino alla presidenza dell'assemblea...

PRESIDENTE. Che non li rilasciò.

Senatore PIERANTONI... a chiedere che con telegrammi li avesse preservati dalla responsabilità per l'assenza atta a danneggiare gli interessi dei clienti.

Come una legge potrebbe impedire ad ogni costo i differimenti chiesti e consentiti dalle parti? Non di rado accade che nello stesso giorno un avvocato debba comparire avanti due magistrature.

L'onor. Castagnola vi parlava del giusto sentimento di temporeggiare per estinguere odi domestici, del necessario bisogno di un po' di tempo per ottenere documenti. Altri casi sono possibili. Spesso tra colleghi ci usiamo riguardi, perchè infermità, lutti domestici impongono umane considerazioni. Adunque non conviene urtare contro questi sentimenti, nè mettere la magistratura nella necessità di transigere colla legge, cadendo poi sotto la suspicione che agli uomini altolocati si facciano quelle concessioni che non ottengono gli altri.

Io credo di aver dato notizia di fatti, dei quali la saggezza, la prudenza del Senato farà la dovuta stima.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, relatore. Prescindo dal rispondere a ciò che ha detto il collega Pierantoni perchè parmi che non abbia relazione diretta ed immediata col tema che è attualmente in

discussione. Credo però di potergli osservare che l'argomento delle sue osservazioni troverà molto più opportuna sede nelle disposizioni del regolamento giudiziario.

È il regolamento giudiziario quello che disciplina i rinvii; ed è nello studio e nella riforma già annunziata dell'art. 247 del regolamento medesimo che si potrà esaminare se il desiderio da lui manifestato possa essere assecondato.

Ritorno ora alla questione importante.

L'egregio ministro guardasigilli, che è altresì un provetto ed autorevole giureconsulto, mi permetterà che io accolga con una grande riserva le dichiarazioni che egli ha fatto interpretando il numero 1 dell'art. 390, secondo la formola proposta dall'Ufficio centrale.

Comincio dal constatare che egli accetta tale formola: e di tale deferenza gli rendo grazie.

Egli però crede che anche secondo questa formola non sia tolto al magistrato d'ordinare la consegna effettiva alle parti dei documenti rispettivamente prodotti.

Io prego l'onorevole guardasigilli di volermi permettere che, senza contraddire in modo assoluto quest'opinione, come relatore dell'Ufficio centrale mi astenga dal prenderne atto come dal farvi adesione.

L'Ufficio centrale si limita a dichiarare: che se questa consegna di documenti dell'una parte all'altra, potesse considerarsi come un mezzo istruttorio, ed intorno a questo mezzo istruttorio intervenisse accordo fra le parti, il caso sarebbe preveduto e risoluto dal successivo numero di questo articolo.

Ogni altra questione deve rimanere impregiudicata.

Fatte queste riserve che mi parvero indispensabili per determinare il vero valore delle dichiarazioni fatte dal guardasigilli, prego ancora l'onor. Castagnola a non volere insistere nella sua proposta.

Per lui, che ha delle simpatie per il procedimento formale; per lui che crede che le abitudini giudiziarie possano rimediare al difetto della improvvisa comunicazione dei documenti, l'insistere nel suo emendamento diventa perfettamente inutile.

La sua proposta potrebbe snaturare l'indole del rito sommario, e rendere difficile un procedimento che ha per carattere fondamentale la semplicità, e per fine la celerità.

FERRARIS. ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Io devo dichiarare all'on. senatore Castagnola che professo una dottrina che le opinioni personali, quand'anche autorevoli, non possono mai vincolare il giudizio nella applicazione delle leggi. Lex sonat prout sonat.

Io dichiarando quale potesse essere l'estensione e l'applicazione delle parole « diritto di prendere cognizione » non ho creduto di dare una interpretazione nemmeno anticipatamente autentica, oppure, se così vuolsi, autorevole.

Ho voluto soltanto dimostrare all'onor. Castagnola che realmente le sue parole potevano avere una certa importanza pratica, e che verificandosi questi elementi di pratica, appunto secondo la consuetudine e la distinzione che ha accennato l'onor. relatore potesse trovare presso i tribunali o Corti favorevole accoglimento.

Del resto, ripeto, le parole della legge quando siano consacrate dal voto del Parlamento hanno quella efficacia che hanno per sè medesime; i tribunali le interpreteranno secondo la loro coscienza, le applicheranno secondo le circostanze.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Nella speranza che i tribunali interpreteranno le parole in questione un po' di colore oscuro nel senso espresso dall'onor. guardasigilli, perchè ciò è richiesto dagli interessi vitali dell'Amministrazione della giustizia, prendendo atto delle sue dichiarazioni, ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del signor senatore Castagnola, e l'onor. ministro guardasigilli avendo accettato la redazione dell'Ufficio centrale, quale ho già letto, per l'art. 390 n. 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

2. Nella predetta udienza, prima della relazione della causa, i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158 n. 2 e 159 n. 2; si comunicano i do-

cumenti della causa, quand'anche già depositati ai sensi del n. 1; e si scambiano per copia le comparse conclusionali con elenco dei documenti in fine di esse o in foglio separato;

(Approvato).

3. Se i procuratori delle parti sono di accordo nel ritenere che la causa è sufficientemente istruita, se ne prende atto nel foglio di udienza, e la causa sarà discussa immediatamente, o rinviata, soltanto per la discussione, ad una delle prossime udienze;

(Approvato).

4. Quando si procede alla discussione, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349;

(Approvato).

5. Se i procuratori delle parti, ritenendo non sufficientemente istruita la causa, sono di accordo nel non volerla discutere, essi debbono immediatamente all'udienza stessa, consegnare al cancelliere i mandati, gli atti e i documenti di causa e gli originali delle comparse conclusionali con l'elenco dei documenti stessi, per essere depositati in cancelleria, ove rimarranno dodici giorni, durante i quali i procuratori delle parti possono prenderne cognizione, ed anche procurarsene copia od estratto secondo le norme fissate al n. 1.

La copia in forma legale è fatta dal cancelliere a spese della parte che la richiede.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. guardasigilli.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Accetto il testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti il n. 5 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

6. Fino all'ottavo giorno da quello dello eseguito deposito, le parti possono esibire nuovi documenti ed aggiungere alla comparsa conclusionale nuove istanze, eccezioni e risposte

col mezzo di aggiunte, edi anche di postille da depositarsi secondo le norme fissate al n. 1;

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti il n. 6 nel testo che ho letto, accettato dal guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi: (Approvato).

7. La causa è portata all'udienza, immediatamente successiva al termine dei dodici giorni, per essersi discussa; non può tenersi conto di documenti aggiunti e postille per cui non siasi osservato il disposto del precedente n. 6, eccetto che le parti sieno d'accordo che se ne tenga conto, e salvo alla parte, contro di cui furono prodotti nuovi documenti o fatte nuove deduzioni, la facoltà di chiedere un termine, quale assolutamente necessario, per replicare o esibire nuovi documenti.

Se non vi è accordo fra le parti, e se non fu fatta istanza per un nuovo termine ai sensi del precedente capoverso, l'istruzione della causa s'intende definitivamente chiusa coi depositi e colle notificazioni indicate nel n. 6;

Alla prima parte del n. 7, i signori senatori Nunziante, Miraglia e Pagano propongono il seguente emendamento: Si aggiungano alla fine del primo capoverso dopo le parole o esibire nuovi documenti le parole dopo di che l'istruzione s'intende chiusa.

Il signor senatore Pagano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore PAGANO. In assenza dei miei colleghi, che meco lo idearono e sottoscrissero, dirò brevissime parole su questo emendamento, perchè parmi di una chiarezza superlativa.

Comincio col dire, che quanto alla forma me ne rimetto all'Ufficio centrale, potendo tale emendamento anche aggiungersi come parte completiva al capoverso seguente.

Eccone intanto il concetto.

Il procedimento sommario, per un bisogno sentito ed entrato mercè taluni temperamenti anche negli usi giudiziari, meritava una riforma, e con questo progetto saviamente l'ha avuta.

Era mestieri, pur conservando al procedimento stesso una forma semplice, di ordinarlo in guisa da evitare le sorprese, tarlo roditore dell'attuale sistema; era mestieri far venire le

parti alla tenzone a viso aperto avanti il magistrato, cioè con la cognizione piena e leale dei mezzi difensivi reciprocamente adottati e dei documenti di appoggio.

Da ciò, come mezzo al fine, la necessità di far precedere alla discussione della causa la istruzione preparatoria

Sul quale punto, ben provvide il progetto, col corredo altresì di espedienti opportuni, quali, il controllo dello elenco dei documenti prodotti, il deposito di questi e delle comparse, la facoltà di prendere cognizione e copia dei documenti medesimi.

Nè basta.

Pria di giungere alla facoltà del nuovo termine previsto dal numero 7, due sono i momenti giuridici anteriori, che mirano a render completa la istruzione e a fare asseguire lo scopo della presente savia riforma.

Evvi il primo stadio nel termine a comparire. Nel progetto ministeriale era facoltativo per le parti il deposito. Divenne, non obbligatorio stricto sensu perchè privo di sanzione, ma precettivo per la proposta dell' Ufficio centrale, ed utile sempre come mònito alle parti e per facilitare la discussione, per chi ne avesse la urgenza.

Alla prima udienza previdesi però, che spesso la causa non si sarebbe discussa, che questo ideale del procedimento sommario, come ben disse la relazione dell'Ufficio centrale, non si sarebbe raggiunto, ed ecco le provvisioni dei numeri 5 e 6 con un nuovo termine (che nella pratica forse diverrà l'ordinario).

Or se dopo ciò per il numero 7 alla parte contro cui furon prodotti nuovi documenti o fatte nuove deduzioni vien consentita ancora la facoltà di chiedere un termine ulteriore, chi non vede la necessità che a questo punto e alla scadenza di esso, la istruzione si dichiari chiusa?

Il concetto nella forma della disposizione, forse ne è implicito, sia perchè il nuovo termine, è detto espressamente non potersi domandare che quando è assolutamente necessario, sia perchè il capoverso del numero 7 dice, che la mancata istanza del termine importa la chiusura della istruzione.

Ma, ad ogni modo, sarà bene chiarirlo, come lo emendamento si propone di fare, facendo sì, che, non per induzioni esegetiche, ma per espresso dettato debba ritenersi ad ogni effetto chiusa la istruzione, anche nel caso della decorrenza del nuovo termine dato, come indubbiamente lo è per il tenore del capoverso nel caso dell'accordo delle parti e del termine non accordato perchè non chiesto.

Questo è il sostanziale pensiero mio e degli altri proponenti, salva la formula definitiva, anche per il collocamento dell'aggiunta proposta in relazione al capoverso seguente, sul quale punto ce ne rimettiamo all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento svolto dal senatore Pagano è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, relatore. L'Ufficio centrale dichiara che conviene perfettamente in tutto ciò che ha detto il nostro collega senatore Pagano. Egli crede che il concetto da lui espresso fosse nettamente incluso nel n. 7 dell'articolo che si discute, sia per la forma con cui è redatto, sia perchè, non concedendosi dal progetto uno sviluppo ulteriore del procedimento nè essendo prevedute le condizioni nelle quali potrebbe aver luogo, per conseguenza implicita ma necessaria, l'istruzione debba ritenersi chiusa.

Siccome però si tratta di chiarire un concetto intorno al quale non vi è disaccordo, l'Ufficio centrale non ha difficoltà d'accettare l'aggiunta da collocarsi nel posto indicato dal nostro egregio collega Pagano.

Quando questa proposta sia accolta, ne viene la necessità di modificare la forma del capoverso di questo numero 7, in conformità dell'emendamento che ho l'onore di inviare al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone la seguente modificazione della seconda parte del n. 7:

« L'istruzione s'intende pure definitivamente chiusa coi depositi e colle notificazioni indicate al n. 6, se non vi è accordo fra le parti e se non fu fatta istanza per un nuovo termine ai sensi del precedente capoverso ».

Il signor ministro l'accetta?

Senatore FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Accetto sia l'aggiunta, sia la nuova dizione del capoverso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la nuova redazione testè letta della seconda parte del n. 7 proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal guardasigilli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso del n. 7 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il seguito di questa discussione si rinvia a domani.

Domani al tocco riunione negli Uffici per l'esame della Legge consolare.

Alle ore due seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario (seguito); Approvazione di una maggiore spesa di L. 12,038 32 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Senato del Regno

Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 al cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per il 1890-91;

Approvazione della maggiore spesa di L. 75,117 85 al cap. 22 dello stato di previsione delle spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione del palazzo demaniale detto il « Broletto » in Milano;

Convenzione col Messico del 20 agosto 1880, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi.

II. Relazione sulle petizioni.

La seduta è levata (ore 6 e 5).